

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

610^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 MAGGIO 2004

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente SALVI
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-IX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-23

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 25-40

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 41-81

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

DE PETRIS (Verdi-U) 2, 3, 4 e *passim*

GASBARRI (DS-U) 5, 7

GRILLO (FI), relatore 7, 9, 14 e *passim*

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri .. 7, 8, 9 e *passim*

RIPAMONTI (Verdi-U) 9, 22

Verifiche del numero legale 2, 3, 9 e *passim*

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2901:

Ordini del giorno 25

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e allegato recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati Pag. 27

Decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79:

Articolo 1 ed emendamenti 30

Articolo 2, ed emendamenti 33

Articolo 3 ed emendamenti 36

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale dell'intervento della senatrice De Petris nella discussione generale del disegno di legge n. 2901 41

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 23

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 15

Apposizione di nuove firme a mozioni 45

Mozioni 47

Interpellanze 47

Interrogazioni 48

ERRATA CORRIGE 81

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana di ieri sulla votazione della questione pregiudiziale è mancato il numero legale. Su richiesta della senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,57.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), dispone nuovamente la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,28.

Presidenza del vice presidente SALVI

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Turrone.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Nonostante l'obiettivo della messa in sicurezza delle dighe sia astrattamente condivisibile, il decreto-legge suscita numerose perplessità. Il Governo ha fornito un elenco approssimativo delle dighe che necessitano di un intervento per la messa in sicurezza, che verrà realizzato ancora una volta attraverso lo strumento dell'ordinanza di protezione civile, aggirando così la normativa sugli appalti. Inoltre il provvedimento prevede l'istituzione di un Comitato di alta sorveglianza di cui non si comprende l'utilità, che determina sovrapposizione di competenze rispetto agli organismi già esistenti. Infine, l'articolo 5-ter per la messa in sicurezza degli edifici istituzionali è totalmente estraneo alla materia. Mentre la gestione della risorsa idrica necessiterebbe interventi coordinati, il Governo affronta la questione in modo estemporaneo e casuale, prescindendo da criteri di pianificazione e senza il necessario coinvolgimento degli enti locali.

GASBARRI (*DS-U*). L'articolo 2 autorizza il ricorso all'ordinanza di protezione civile per la messa in sicurezza delle dighe, uno strumento utilizzato in modo disinvolto e sistematico per l'affidamento di appalti a trattativa privata in violazione della legislazione comunitaria, tanto da indurre la Commissione europea ad aprire una procedura di infrazione contro l'Italia. Il contenuto dell'articolo 5 è ancora più grave, in quanto consente di destinare i fondi stanziati per l'acquisto della struttura polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto ad ulteriori finalità di protezione civile, tra le quali potrebbe rientrare la realizzazione dei cosiddetti grandi eventi, che è ormai diventata la principale attività del Dipartimento. Chiede quindi al Governo informazioni dettagliate su tali fondi, di cui continuerà a richiedere il corretto utilizzo anche attraverso atti di sindacato ispettivo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-Com*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GRILLO, *relatore*. In risposta alle obiezioni sollevate, precisa in primo luogo che il Governo ha fornito un dettagliato elenco delle dighe su cui occorre operare controlli. Quanto al ricorso alle ordinanze di protezione civile l'ordine del giorno proposto dal senatore Turrone ed accolto

dalla Commissione impegna il Governo ad assicurare la messa in sicurezza delle grandi dighe ricorrendo a tale strumento nei casi di rischi per le popolazioni a valle e ad attivare le ordinarie procedure per gli altri interventi. Quanto alla norma di cui all'articolo 5-ter, introdotto dalla Camera, si tratta di realizzare opportuni interventi per la messa in sicurezza e l'adeguamento alle norme tecniche degli edifici istituzionali.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il ricorso alla decretazione d'urgenza si è reso necessario al fine di operare controlli sullo stato delle grandi dighe, la cui costruzione in alcuni casi risale al XIX secolo - come risulta nell'elenco fornito dal Governo - in ragione dei rischi per le popolazioni a valle derivanti da eventi naturali. È stato altresì previsto il pieno coinvolgimento degli enti locali negli interventi.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri della 1ª e 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti (*v. Resoconto stenografico*) e passa all'esame degli ordini del giorno.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie gli ordini del giorno G1, G2 e G3 della Commissione.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, dando per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

GRILLO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 1.1. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,46, è ripresa alle ore 11,06.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), è respinto l'emendamento 1.1.

DE PETRIS (*Verdi-U*). L'emendamento 1.2 è volto ad accertare lo stato delle concessioni onde porre gli oneri a carico del concessionario.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli emenda-

menti 1.2, 1.3, 1.5 (identico all'1.6 ed all'1.100), 1.7 e 1.10. Sono respinti anche gli emendamenti 1.4 e 1.8.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che s'intendono illustrati.

GRILLO, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.1 e 2.3. Con votazioni precedute da verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.2 e 2.5.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DE PETRIS (Verdi-U), dispone la verifica prima della votazione dell'emendamento 2.6. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,35.

Previe distinte verifiche del numero legale chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.6, 2.100 e 2.7 (identico al 2.8).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che s'intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.12, 3.13 e 3.102.

GRILLO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 3.1 (identico al 3.2 ed al 3.3) e 3.4 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 3.100).

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DE PETRIS (Verdi-U), dispone la verifica prima della votazione dell'emendamento 3.101. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,41, è ripresa alle ore 12,01.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), dispone nuovamente la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,02, è ripresa alle ore 12,23.

PRESIDENTE. Ancora su richiesta della senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende nuovamente la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,24, è ripresa alle ore 12,45.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), dispone per la quarta volta consecutiva la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che l'odierna seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 18,30 anziché alle ore 18. Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,46.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

BALBONI, *f.f. segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bergamo, Bosi, D'Alì, De Corato, Degennaro, Firrarello, Forte, Grillotti, Guzzanti, Mantica, Manunza, Nessa, Pellegrino, Pessina, Ruvolo, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Caruso Antonino e Cutrufo, per attività di rappresentanza del Senato; Pedrizzi, per attività della 6ª Commissione permanente; Tomassini, per attività della 12ª Commissione permanente; Girfatti, Greco e Manzella, per partecipare ad una conferenza.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2901, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri sulla votazione della questione pregiudiziale è mancato il numero legale.

Passiamo pertanto alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,57).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,28).

Presidenza del vice presidente SALVI**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione della questione pregiudiziale.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, nel far notare che la ripresa dei nostri lavori avviene dieci minuti dopo l'ora prevista, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Turrone.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, lo scopo dichiarato del decreto-legge è apparentemente quello della tutela della sicurezza delle dighe, sia quelle dismesse e non più in esercizio che quelle in pieno esercizio. Se la questione fosse davvero posta in tali termini, nessuno potrebbe dirsi contrario, perché l'obiettivo dell'assoluta sicurezza delle dighe non può non essere condiviso, tuttavia vi sono alcuni aspetti del provvedimento che suscitano moltissime perplessità.

Il provvedimento non indica, né nell'articolo né nella relazione tecnica, di quali dighe si stia parlando e, prima ancora, quante dighe nel nostro Paese siano interessate da questioni di sicurezza. Soltanto dopo ripetute richieste, il Governo ha messo a disposizione in Commissione un primo elenco di 18 dighe per le quali sarebbe necessario un intervento di messa in sicurezza. Ma è un primo elenco che appare incompleto e assolutamente generico, visto che non si danno informazioni precise e dettagliate sullo stato reale di ognuna di esse.

Quanto al merito, il decreto-legge prevede che per gli interventi necessari per la sicurezza delle dighe si ricorra allo strumento dell'ordinanza della Protezione civile. Riteniamo che di questo strumento si sia abusato troppo, perché di fatto permette di agire in deroga alle norme sugli appalti di lavori pubblici.

Un secondo rilievo critico riguarda l'istituzione del Comitato di alta sorveglianza. Ci chiediamo se sia così necessario moltiplicare gli organismi tecnici, con il rischio di sovrapposizioni di competenze nei confronti di quelli già esistenti, come, ad esempio, il Registro italiano dighe, e per quale ragione debbano far parte di un Comitato tecnico dal compito così delicato esponenti della magistratura contabile che di tutt'altro sono esperti.

Ci sono poi alcune materie, come quelle disciplinate dagli articoli 5 e 5-ter, assolutamente vaghe e del tutto estranee all'oggetto del decreto-legge in esame, perché riguardano la ristrutturazione di una serie di edifici istituzionali. Non si riesce a comprendere perché siano state inserite in questo provvedimento.

Il decreto-legge affronta inoltre la delicata questione della gestione dell'acqua, che meriterebbe invece una discussione seria. Sappiamo tutti che tale gestione (il 2003 era stato proclamato «Anno internazionale del-

l'acqua») è strategica per il nostro Paese. Ancora oggi ci troviamo in assenza di una pianificazione nell'uso della risorsa acqua.

Avremmo voluto un'attenzione maggiore in materia, invece siamo di fronte ad un provvedimento che affronta questi temi in maniera estemporanea e casuale, con un modello di decretazione di urgenza che sembra l'opposto delle esigenze di costante pianificazione, controllo, trasparenza e informazione, che vanno assicurate in modo più coerente ed organico.

Non riusciamo a capire perché su simili questioni non si vogliano coinvolgere gli enti territoriali e le comunità locali. Manca poi qualsiasi riferimento per la valutazione di impatto ambientale sia delle opere da mettere in sicurezza, sia degli interventi stessi di messa in sicurezza. *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Signor Presidente, chiedo di poter allegare il mio intervento al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatrice De Petris.

È iscritto a parlare il senatore Gasbarri. Ne ha facoltà per quattro minuti.

GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, dato il tempo a disposizione, mi limiterò ad affrontare solo due questioni. Mi riferisco a quanto disposto dagli articoli 2 e 5, il cui contenuto, a mio parere, rivela il vero obiettivo di questo decreto-legge.

L'articolo 2 prevede il ricorso all'ordinanza della Protezione civile per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle dighe. Alla Camera e in Commissione qui in Senato si è molto discusso sulla necessità, come recita l'ordine del giorno G1, di limitare l'uso delle ordinanze solo ai casi di pericolo imminente per le popolazioni. Questo ordine del giorno fa seguito all'emendamento approvato alla Camera che fa riferimento ai casi in cui sussistono le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza.

Tutto risolto, quindi? Niente affatto, anzi, ma per il semplice motivo che tutto si poggia su un grande equivoco. Il fatto è che l'uso delle ordinanze di protezione civile a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza è già stato disciplinato dall'articolo 5 della legge n. 226 del 1999, un articolo che è stato utilizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con l'avallo del capo del Dipartimento della protezione civile nei casi più disparati: vi si è fatto ricorso perfino per costruire un parcheggio multipiano a Catania.

Un uso talmente disinvolto e tale da costringere la Commissione europea ad avviare, lo scorso 16 dicembre, una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, contestando il ricorso sistematico, appunto, all'ordinanza e al conseguente affidamento degli appalti in deroga alle normative vigenti nazionali e comunitarie. Secondo la Commissione europea, questa deroga ha coperto e copre l'intera normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture, una deroga che è stata utilizzata per ricorrere alla trattativa privata e a gare informali.

C'è questa volontà dietro l'articolo 2. Ne sono una riprova gli emendamenti presentati dal ministro Lunardi in Commissione qui al Senato.

Cosa può fare un ordine del giorno a fronte di questa pervicace volontà di fare, sì, ma stravolgendo leggi e regolamenti?

E vengo all'articolo 5, signor Presidente. Va subito detto che siamo in presenza di qualcosa di ancor più grave. L'articolo 5 prevede che i fondi stanziati per finanziare l'acquisto del centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto (e non, come erroneamente e falsamente è detto nella relazione, quelli per fronteggiare gli incendi boschivi) verranno usati per finanziare ulteriori finalità di protezione civile. Subito una considerazione: cosa c'entra questo con la messa in sicurezza delle dighe? Signor Sottosegretario, provi lei a spiegarcelo.

Il 30 ottobre 2002, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento di protezione civile, ha emesso l'ordinanza n. 3247 con cui si disponeva di non acquistare più il centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto, come stabilito dalla citata legge n. 226, la quale aveva previsto anche il relativo finanziamento di circa 270 miliardi di vecchie lire. (*Richiami del Presidente*).

Di passaggio, ricordo che il potere di ordinanza sospende per un tempo indeterminato una norma, ma non la può certo annullare.

La prima conseguenza di quell'ordinanza è che si è dovuto pagare a vuoto la progettazione di una ristrutturazione dell'immobile, i cui lavori ammontavano a svariate centinaia di miliardi di vecchie lire.

All'articolo 5 la citata ordinanza n. 3247 stabilisce che i fondi stanziati dalla richiamata legge n. 226 per l'acquisto del centro polifunzionale (come detto, circa 270 miliardi di vecchie lire) possono essere utilizzati dal capo del Dipartimento per le attività di propria competenza o per ulteriori competenze determinate dal Presidente del Consiglio... (*Il microfono si disattiva automaticamente. Il Presidente ne dispone la riattivazione*). Un minuto, signor Presidente. Precisamente – dicevo – quanto prevede l'articolo 5 del decreto-legge che stiamo trattando.

Il ministro Giovanardi, in risposta ad un'interrogazione, aveva perentoriamente ribadito la legittimità dell'uso dell'ordinanza per spendere questi fondi. Come mai dopo più di un anno questa marcia indietro? Anche perché lei, signor Sottosegretario, il 6 aprile scorso, in Commissione alla Camera, ha reso noto che l'articolo 5 del decreto-legge che stiamo trattando si riferisce solo ad una parte del totale dei fondi a cui ammonta il mutuo contratto per finanziare i lavori. E l'altra parte come è stata spesa? Quali sono le ulteriori finalità di protezione civile senza specifica autorizzazione di spesa?

Ci si riferisce per caso ai grandi eventi, di cui alla legge n. 401 del 2001, la cui organizzazione è diventata la principale attività del Dipartimento di protezione civile? Signor Sottosegretario, spero che da lei arrivi... (*Il microfono si disattiva automaticamente. Il Presidente lo riattiva*).

PRESIDENTE. Il tempo era stato indicato dal suo Gruppo, senatore Gasbarri. La prego di concludere il suo intervento.

GASBARRI (*DS-U*). In caso contrario, le posso assicurare, signor Sottosegretario, che continueremo, avvalendoci anche dei nostri poteri di sindacato ispettivo, a portare avanti la battaglia per restituire trasparenza e correttezza alla gestione delle attività della Protezione civile e dei cosiddetti grandi eventi, in attesa che la Ragioneria dello Stato e – perché no? – la Corte dei conti gettino uno sguardo su una gestione così incredibile dei fondi pubblici. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-Com*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

GRILLO, *relatore*. Signor Presidente, replicherò solamente a tre osservazioni critiche che i colleghi intervenuti hanno avanzato.

Innanzitutto, alla senatrice De Petris faccio osservare che l'elenco delle dighe, come risulta a tutti i componenti della Commissione, è stato fornito dal Governo e quindi sappiamo su cosa si deve operare.

In secondo luogo, circa il fatto di prevedere l'operatività attraverso ordinanze della Protezione civile, la senatrice De Petris dovrebbe sapere che è stato accolto un ordine del giorno, proposto proprio dal suo collega senatore Turroni, che impegna il Governo ad assicurare la messa in sicurezza delle grandi dighe con ordinanze di protezione civile solo nei casi di pericolo imminente per le popolazioni a valle, attivando celermente le ordinarie procedure per tutti gli altri interventi che dovessero essere necessari ai fini del presente decreto.

La terza osservazione riguarda l'articolo 5-ter, cioè l'elenco degli edifici istituzionali. È ovvio che per edifici istituzionali – come è stato abbondantemente chiarito in Commissione – si intendono la Camera dei deputati, il Senato, la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale. Gli interventi ipotizzati sono mirati alla messa in sicurezza e all'adeguamento alle norme tecniche.

Si tratta, quindi, di interventi che a me paiono assolutamente accettabili e per i quali si deve procedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame fa seguito all'istituzione del Registro italiano dighe, nel cui ambito di competenza si vuole avviare un'azione finalizzata alla ricognizione delle dighe fuori esercizio provvisorio, senza concessionario o richiedenti la concessione. Ne sono state individuate 18 e, fra queste, alcune costruite addirittura due secoli fa: una è del 1830, due del 1840, una del 1850, e così via.

Il presente decreto, pertanto, è stato emanato in base all'urgenza derivante dai necessari controlli e verifiche per avviare un'immediata attività di monitoraggio dello stato delle nostre dighe, prendendo atto anche delle incertezze relative ad eventi degli ultimi tempi, soprattutto quelli derivanti

dallo stravolgimento meteorologico, con il fine di evitare accadimenti come quelli tristemente verificatisi con i recenti episodi alluvionali; ad esempio, quello di Sarno, una delle cui cause accertate fu il non aver mantenuto i famosi lagni di costruzione borbonica.

In Commissione si è svolto un ampio dibattito i cui punti essenziali saranno presi in considerazione dal Governo, così come previsto negli ordini del giorno approvati in Commissione ed accolti dal Governo, che si pongono sulla linea degli emendamenti inseriti nel testo durante l'esame del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Desidero, infine, sottolineare la rilevanza della partecipazione circa la tematica della sicurezza del sistema delle autonomie, con un loro pieno coinvolgimento e con un meccanismo di corresponsabilità nell'attuazione della normativa di cui al decreto-legge, rappresentando le autorità locali il punto nodale del provvedimento, onde fornire dati al Registro italiano di-
ghe. Per questa ragione, il Governo chiede una pronta approvazione del testo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno G1, G2 e G3, presentati dalla Commissione, già illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno in esame.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo li accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1, G2 e G3 non verranno posti ai voti.

Do ora lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea ad eccezione della proposta 5.ter.0.100, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.12, 3.13 e 3.102, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Do altresì lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame: «La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, premesso che gli emendamenti 5.3 e 5-ter.5 prevedono il parere vincolante delle Commissioni competenti nell'ambito di un procedimento amministrativo, e sottolineando che pur ritenendo opportuna la previsione di tale parere non appare pienamente condivisibile il suo carattere vincolante; esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: non ostativo sull'emendamento 5-ter.0.100, osservando tuttavia che esso propone l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del-

l'economia finalizzato al finanziamento dei successivi provvedimenti legislativi concernenti la disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto, incidendo quindi in una materia che appare non omogenea al contenuto del decreto-legge n. 79 in esame; parere non ostativo sui restanti emendamenti».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, avevo precedentemente chiesto la parola ma probabilmente non mi ha visto; in ogni caso vorrei sapere se la Presidenza abbia esaminato l'emendamento 5-ter.0.100 e se lo abbia dichiarato ammissibile, giacché ritengo che non sia da considerare tale.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, alla luce di queste considerazioni, le comunico che l'emendamento 5-ter.0.100 è stato ritirato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,46, è ripresa alle ore 11,06).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Battaglia Antonio se per cortesia può prendere posto al banco della Presidenza, per svolgere le sue funzioni di senatore segretario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'emendamento ha lo scopo di far sì che siano rispettati i vecchi atti di concessione che molto spesso mettevano in carico al concessionario gli oneri della dismissione della diga stessa.

Il decreto questo non lo fa, laddove noi riteniamo fondamentale che siano rispettati i vecchi atti di concessione e i relativi oneri.

Sulla votazione di tale emendamento chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5, identico agli emendamenti 1.6 e 1.100.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.6, presentato dai senatori Chincarini e Pedrazzini, e 1.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Brutti Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,35).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Viserta Costantini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7, identico all'emendamento 2.8.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Montino e da altri senatori, identico all'emendamento 2.8, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLO, *relatore*. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico agli emendamenti 3.2 e 3.3.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dai senatori Chincarini e Pedrazzini, identico agli emendamenti 3.2, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, e 3.3, presentato dal senatore Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.4.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Il senatore Montagnino fa ripetutamente notare che dietro al banco dove siede il senatore Semeraro vi è una luce accesa cui non corrisponde alcun senatore).

Invito il senatore segretario a verificare la corrispondenza fra le luci accese e i senatori presenti. *(La senatrice segretario Dato fa osservare che tra i banchi dei Gruppi AN e FI vi sono alcune luci accese cui non corrispondono senatori). (Applausi dai banchi dell'opposizione).*

Non c'è bisogno di applaudire, questa è la prassi.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «*i commi 1*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.4 e l'emendamento 3.100.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,41, è ripresa alle ore 12,01).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.101.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,02, è ripresa alle ore 12,23).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.101.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,24, è ripresa alle ore 12,45).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2901

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.101.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Essendo mancato per la quarta volta consecutiva il numero legale, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Regolamento, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 18,30 anziché alle ore 18, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,46*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (2901)

ORDINI DEL GIORNO

G1

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2901 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe",

considerato che:

il provvedimento dispone misure per la rivalutazione della sicurezza sotto il profilo sismico ed idrogeologico degli impianti che costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumità,

impegna il Governo ad assicurare la messa in sicurezza delle grandi dighe con ordinanze di protezione civile nei casi di pericolo imminente per le popolazioni a valle, attivando celermente le ordinarie procedure per tutti gli altri interventi che dovessero essere necessari ai fini del presente decreto-legge».

(*) Accolto dal Governo.

G2

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2901 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe",

considerato che:

gli impianti oggetto del presente decreto-legge hanno un rilevante impatto sull'ambiente nei quali sono collocati;

gli stessi interventi di messa in sicurezza possono influire in materia sensibile sulla biodiversità e sulla natura dei luoghi che ospitano grandi dighe,

impegna il Governo a garantire, in fase di attuazione del presente decreto-legge, le opportune valutazioni d'impatto ambientale degli interventi di messa in sicurezza».

(*) Accolto dal Governo.

G3

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2901 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe",

considerato che:

l'articolo 5-ter dispone la realizzazione di interventi di ristrutturazione, manutenzione, messa in sicurezza e adeguamento alle norme tecniche sugli edifici sede di organismi istituzionali dello Stato,

impegna il Governo ad attuare la messa in sicurezza degli edifici istituzionali sulla base di un programma di interventi e secondo criteri di priorità definiti dal Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali».

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 79

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «attività di vigilanza», sono inserite le seguenti: «prevista dal regolamento» e le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «alle province autonome», sono inserite le seguenti: «, alle prefetture-uffici territoriali del Governo»; al secondo periodo, dopo le parole: «segnalano al Registro italiano dighe», sono inserite le seguenti: «, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1,».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «si provvede», sono inserite le seguenti: «, nei casi in cui sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza,»;

al comma 3, le parole: «Comitato di alta vigilanza» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato di alta sorveglianza».

All'articolo 3:

al comma 1, terzo periodo, le parole da: «maggiori» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «deroghe al contratto collettivo e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, a titolo di contributo annuale del Ministero dell'economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, relativo al contributo annuo dovuto dai concessionari di grandi dighe, si prescinde, in sede di prima applicazione, da quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso di dighe rispetto alle quali sia segnalato il venir meno delle condizioni tecniche, economiche e ambientali che ne giustificano l'esercizio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può avviare la procedura per la revoca della concessione di derivazione e per gli adempimenti di cui all'articolo 1»;

al comma 2, le parole da: «provvede» fino a: «redazione di» sono sostituite dalle seguenti: «predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,»; le parole: «dell'articolo 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 5-bis» e dopo le parole «di cui all'articolo 52 del», sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

al comma 4, le parole da: «ove necessario» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «qualora dai risultati delle verifiche effettuate risulti necessario, ai soggetti di cui al comma 3, la redazione di un progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di tale progetto sono fissati

in novanta giorni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Registro italiano dighe, tramite il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli interventi di cui all'articolo 2 e alle condizioni di sicurezza di cui al presente articolo».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano). – 1. Restano ferme, in ogni caso, le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Art. 5-ter. (Sicurezza di edifici istituzionali). – 1. Al fine di realizzare interventi di ristrutturazione, di manutenzione, di messa in sicurezza e di adeguamento alle norme tecniche sugli edifici sedi di organismi istituzionali dello Stato, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con la dotazione di 55 milioni di euro per l'anno 2005 e di 45 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Le attività di istruttoria e di monitoraggio, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono demandate, ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: «di grandi dighe» sono aggiunte le seguenti: «e di edifici istituzionali».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza)

1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché delle risultanze dell'attività di vigilanza prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, così da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purché risulti garantita la sicurezza del sito.

2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 è comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome, alle prefetture-uffici territoriali del Governo e alle autorità di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino segnalano al Registro italiano dighe, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1, la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, tenendo anche conto delle risultanze dell'attività straordinaria di ricognizione lungo i corsi d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

EMENDAMENTI

1.1

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «costituire una condizione di rischio per le» aggiungere le seguenti: «aree territoriali e le».

1.2

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora l'onere non sia a carico del concessionario ai sensi della concessione o del foglio di condizione».

1.3

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «del sito» con le seguenti: «delle aree territoriali e delle popolazioni a valle delle dighe».

1.4

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'onere per gli adempimenti connessi alle verifiche e alla messa in sicurezza delle dighe ricade comunque sui concessionari o sui gestori laddove previsto dalla concessione o dal foglio di condizione».

1.5

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «alle province autonome», aggiungere le seguenti: «ai Comuni».

1.6

CHINCARINI, PEDRAZZINI

Id. em. 1.5

Al comma 2, dopo le parole: «alle province autonome», aggiungere le seguenti: «ai Comuni».

1.100

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 1.5

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «alle province autonome» aggiungere le seguenti: «ai Comuni».

1.7

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni, le province autonome», aggiungere le seguenti: «i Comuni, le prefetture – uffici territoriali del Governo».

1.8

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni, le province autonome», aggiungere le seguenti: «le prefetture – uffici territoriali del Governo».

1.10

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il registro italiano dighe provvede altresì alla verifica di eventuali comportamenti omissivi pregressi in materia di sicurezza degli impianti di cui al presente decreto, dando comunicazione degli esiti di tale verifica con le modalità di comma 2».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Interventi urgenti per la messa in sicurezza).

1. Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvede, nei casi in cui sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con contestuale nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della medesima legge n. 225 del 1992, di uno o più Commissari delegati, di comprovata professionalità tecnico-scientifica o amministrativa, a cui affidare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo e che possono avvalersi anche dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T.), territorialmente competenti, di cui all'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le determinazioni commissariali sono adottate previa acquisizione del motivato parere tecnico vincolante del Registro italiano dighe.

2. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati contributi quindicennali ai mutui che l'ente Registro italiano dighe può stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente pari a euro 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e a euro 785.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1º agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Registro italiano dighe effettua il riparto dei fondi tra i commissari delegati, sentito il Comitato di alta sorveglianza di cui all'articolo 3.

4. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: «livello sovraregionale» sono inserite le seguenti: «non più di».

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

2.1

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «stato di emergenza» aggiungere le seguenti: «e fermo restando il rispetto delle norme comunitarie in materia di lavori pubblici».

2.2

BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «legge 24 febbraio 1992, n. 225», aggiungere le seguenti: «nel pieno rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di lavori pubblici»,».

2.3

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «o amministrativa» con le seguenti: «in materia di sicurezza delle dighe».

2.5

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

al comma 1 dopo la parola: «competenti» aggiungere le seguenti: «nonchè degli Uffici periferici del RID in relazione alle rispettive competenze».

2.6

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per l'espletamento dei propri compiti i commissari delegati possono avvalersi anche degli uffici dighe territorialmente competenti».

2.100

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

2.7

MONTINO, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

2.8

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 2.7

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

*(Monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro
italiano dighe)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, verificando il rispetto della tempistica, al fine di assicurare il più celere superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato è composto da cinque esperti, di comprovata capacità ed esperienza, di cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'università e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti di segreteria sono svolti dal Registro italiano dighe nell'ambito dell'attività ordinaria del personale, senza deroghe al contratto collettivo e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi dei componenti del Comitato di alta sorveglianza sono definiti con il decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al bilancio del Registro italiano dighe.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, a titolo di contributo annuale del Ministero dell'economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Per il potenziamento del Registro italiano dighe, finalizzato allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto e con riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attività di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa, per l'anno 2004, di euro 2,5 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, relativo al contributo annuo dovuto dai concessionari di grandi dighe, si prescinde, in sede di prima applicazione, da quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.

4. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, collabora con il Registro italiano dighe per l'espletamento delle attività di cui al presente decreto, sulla base di appositi accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

3.1

CHINCARINI, PEDRAZZINI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.3

MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

3.4

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole: «Sopprimere i commi 1» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 1 e 2.

3.100

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO

Precluso

Sopprimere il comma 1.

3.101

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Registro italiano dighe, per garantire il più celere superamento delle diverse situazioni di rischio, assicura il monitoraggio continuo dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, verificando il rispetto della tempistica».

3.5

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

3.7

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «procedendo secondo un criterio di priorità che assicuri comunque la completa messa in sicurezza delle opere».

3.8

VERALDI, ZANDA, SCALERA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «di comprovata capacità», fino a: «ed uno designato», con le seguenti: «scelti tra i soggetti aventi competenze tecniche ed esperienza pluriennale nel settore della sicurezza delle dighe, di cui tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e due designati».

3.9

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, MONTINO, BRUTTI Paolo

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «di comprovata capacità», fino a: «ed uno designato», con le seguenti: «scelti tra soggetti aventi alti profili di professionalità nel settore della sicurezza delle dighe, di cui tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e due designati».

3.10

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «di comprovata capacità» fino a: «ed uno designato» con le seguenti: «scelti tra soggetti aventi alti profili di professionalità nel settore della sicurezza delle dighe, di cui tre designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e due designati».

3.11

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i quali non ricorrano i casi di incompatibilità amministrativa per collaborazioni in essere o pregresse con le società direttamente o direttamente riconducibili al concessionario dell'opera o al soggetto che esercisce l'opera».

3.12

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1 sopprimere le parole da: «i compensi» fino a: «dighe».

3.13

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

3.102

VISERTA COSTANTINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO

Sopprimere il comma 2.

3.103

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI,
BETTA, PEDRINI, FRAU, COSSIGA

*Al comma 3, dopo le parole: «all'esigenza di effettuare» aggiungere
la seguente: «autonomamente».*

3.16

VERALDI, ZANDA, SCALERA

*Al comma 3 sostituire le parole: «anche nell'interesse del», con le
seguenti: «garantendo il contemperamento delle finalità perseguite dal».*

3.104

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI,
BETTA, PEDRINI, FRAU, COSSIGA

Sopprimere il comma 3-bis.

Allegato B**Testo integrale dell'intervento della senatrice De Petris
nella discussione generale del disegno di legge n. 2901**

Lo scopo dichiarato del decreto-legge è costituito dalla tutela della sicurezza delle dighe, sia quelle dismesse e non più in esercizio che quelle in pieno esercizio. Se la questione è posta in tali termini, naturalmente nessuno può dirsi contrario: l'obiettivo dell'assoluta sicurezza delle dighe non può non essere condiviso. Tuttavia, vi sono alcuni aspetti del provvedimento che suscitano perplessità.

Inizialmente il provvedimento non indicava neppure di quali dighe si stesse parlando – né nell'articolato né nella relazione tecnica – e, prima ancora, quante dighe nel nostro Paese sono interessate da questioni di sicurezza. Soltanto dopo ripetute richieste, il Governo ha messo a disposizione un primo elenco di 18 dighe per le quali sarebbe necessario un intervento di messa in sicurezza; ma è un primo elenco che appare per certi versi incompleto e in ogni caso sicuramente generico, visto che non si danno informazioni precise e dettagliate sullo stato reale di ognuna di queste dighe.

Quanto al merito, il decreto prevede che per gli interventi necessari per la sicurezza delle dighe si ricorra allo strumento della ordinanza della Protezione civile. Il testo, inizialmente generico, è stato precisato nel senso che si può – e si deve naturalmente – ipotizzare il ricorso allo strumento dell'ordinanza della Protezione civile, previsto dalla legge n. 225 del 1992, qualora vi siano effettivamente i requisiti e le circostanze per cui è necessario dichiarare lo stato di emergenza, così come previsto appunto dalla legge n. 225. Si tratta di una precisazione particolarmente rilevante, al fine di evitare un ricorso indiscriminato ed eccessivo allo strumento dell'ordinanza della Protezione civile, visto che già in questi tre anni di Governo se ne è fatto un vero e proprio abuso, anche perché essa consente, tra l'altro, di agire in deroga alle norme sugli appalti di lavori pubblici (abuso che ha portato all'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea nei confronti del Governo italiano per violazione delle norme comunitarie sugli appalti). Di fronte al problema della sicurezza delle dighe, si deve ricorrere allo strumento dell'ordinanza e alle procedure della Protezione civile solo se sussistono le circostanze necessarie per dichiarare lo stato di emergenza, non nei casi in cui si può – e si deve – procedere con gli strumenti ordinari.

Un secondo rilievo critico riguarda la costituzione di nuove commissioni tecniche. Ci si chiede ovviamente se sia così necessario moltiplicare

gli organismi, con il rischio anche di sovrapposizione di competenze nei confronti di organismi tecnici già esistenti (come, ad esempio, il medesimo Registro italiano dighe) e per quale ragione debbano far parte di una commissione tecnica dal compito così delicato esponenti della magistratura contabile che di tutt'altro sono esperti.

Ci sono poi alcune materie, come quelle disciplinate dagli articoli 5 e 5-ter, del tutto vaghe e comunque estranee all'oggetto del decreto-legge in esame, che andrebbero forse stralciate dal resto del provvedimento. Su questi temi non c'è una contrarietà di merito, anche perché mancano gli elementi minimi per l'espressione di un giudizio.

Per tornare alla questione delle dighe, nel decreto, oltre ad una visione coerente del problema, manca il coordinamento con le norme antisismiche e non viene garantito il coinvolgimento delle Regioni e delle Autorità di bacino.

Sappiamo tutti che la gestione dell'acqua (il 2003 era stato proclamato «Anno internazionale dell'acqua» è strategica per il nostro Paese, nel quale spesso, così come avviene in altri, si verifica una gestione tutt'altro che razionale della risorsa idrica, anche per quanto riguarda il capitolo delle dighe. Il ricorso irrazionale alle medesime ha provocato spesso in passato non solo sperpero di denaro pubblico e corruzione, ma anche rilevanti problemi ambientali in ordine alla gestione dei bacini idrici ed alla possibilità di afflusso a mare di inerti. Diverse spiagge sono in fase di arretramento anche a causa di una non corretta gestione delle dighe. Si segnala inoltre che l'assenza di una pianificazione nell'uso della «risorsa acqua» (perdite della rete idrica, che arrivano fino al 40 per cento; utilizzo dell'acqua per usi produttivi non razionali e non avanzati tecnologicamente eccetera) ha fatto sì che la costruzione di dighe abbia sottratto l'utilizzo di tale risorsa ad una corretta gestione dell'ambiente e agli usi prioritari. Infatti, in numerose zone del nostro Paese, soprattutto al Sud, l'utilizzo di acqua corrente è un lusso, ed è altissima la percentuale di cittadini che non possono averla con continuità. Pertanto, ci avrebbe francamente fatto piacere se fosse stata prevista una verifica di tale questione nell'ambito di una politica più generale, ma ciò è mancato. Non è qui il caso di ricordare il disastro del Vajont (9 ottobre del 1963 e 1.917 morti) o quello della Val di Stava (19 luglio 1985 e 268 vittime) o altri esempi «minori» che spieghino la necessità di un monitoraggio costante ed efficiente da parte delle autorità competenti con il pieno coinvolgimento delle istituzioni locali e delle Autorità di bacino.

Siamo però di fronte ad un provvedimento che affronta questi temi in maniera estemporanea e casuale, con un modello di decretazione d'urgenza che sembra l'opposto delle esigenze di costante pianificazione, controllo, trasparenza e informazione, che vanno assicurate in modo più coerente ed organico, possibilmente anche attraverso un'indagine conoscitiva sui reali fattori di rischio e con un quadro complessivo chiaro ed esau-

riente, a meno che (e questo il Governo non ha ancora chiarito) non vi siano situazioni emergenziali.

In ogni caso, come sottolineato, si dovrebbe garantire il più ampio coinvolgimento possibile, anche per quanto riguarda la tipologia degli interventi da realizzare, di tutti gli enti territoriali coinvolti, in modo da tener conto anche delle esigenze, delle sensibilità e delle conoscenze del territorio da parte delle comunità locali.

Ulteriore elemento di cui non si tiene adeguatamente conto è la valutazione dell'impatto ambientale sia delle opere da mettere in sicurezza, sia degli interventi stessi di messa in sicurezza. Infatti, se è necessario prima di tutte preoccuparsi della sicurezza della collettività, non si capisce per quale motivo non ci si possa preoccupare anche dell'impatto ambientale che, evidentemente, incide in maniera diretta sulla sicurezza stessa della popolazione. Una diga dismessa e messa in sicurezza potrebbe avere un impatto ambientale perfino più pesante e peggiore della diga stessa. Andrebbe su questo avviata una riflessione seria, poiché stiamo discutendo di dighe in dismissione, sul fatto che tali impianti, che hanno indubbiamente un forte impatto ambientale, sono stati inseriti in un tessuto geografico e geologico quasi sempre delicato ed in alcuni casi anche non del tutto idoneo. Nel nostro Paese, le dighe sono fonti di energia e sono anche un elemento fondamentale dei bacini idrografici; quindi, per forza di cose, l'esame andava condotto in termini diversi, vale a dire coinvolgendo le Autorità di bacino.

Anche sotto questo profilo è preoccupante che l'articolo 3 del provvedimento non preveda che i cinque componenti del Comitato di alta sorveglianza previsti in tale articolo siano ingegneri, geologi o esperti in idraulica, esperti del consiglio superiore dei lavori pubblici o comunque persone in possesso delle competenze necessarie per verificare se l'opera di dismissione risponda realmente a quei criteri di sicurezza, che soprattutto la ubicazione in zone alpine o montane richiederebbe.

Invece questo Comitato è composto da quattro persone, designate dal solo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuate tra il personale delle magistrature amministrative e contabili. Vi è un doppio errore in tale scelta: da una parte, non si rispettano i profili di competenza e di professionalità (la qual cosa, quando si tratta di effettuare valutazioni tecniche per la messa in sicurezza, è particolarmente grave); dall'altra, si continua a depauperare lo scarno organico della magistratura amministrativa, sottraendo magistrati ai compiti giurisdizionali e contribuendo, in tal modo, ad aggravare la crisi della giustizia amministrativa.

Appare inoltre del tutto incomprensibile, in questo contesto, l'obiettivo dell'articolo aggiuntivo inserito dal Governo in materia di sicurezza di edifici istituzionali. Anche in questo caso sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo fornisse qualche elemento in più e che la messa in sicurezza fosse prioritariamente garantita per scuole e strutture sanitarie.

L'ultima questione è relativa all'articolo sulla Protezione civile ed ai fondi ivi previsti (*5-ter*) Non sono indicate le finalità per le quali sono destinati i fondi (fondi peraltro che non sono consistenti) né sono chiare

le ordinanze o le emergenze che si andavano a coprire. Tutte informazioni che il Governo dovrebbe fornire al Parlamento per consentirgli una piena valutazione del provvedimento, che deve però essere preliminarmente approfondito, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, in relazione alla straordinaria necessità ed urgenza che giustifica il ricorso al decreto-legge.

Sen. DE PETRIS

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Gubert ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00276, dei senatori Andreotti ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 19 maggio 2004)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 113

BEDIN: su alcune lettere intimidatorie inviate ad amministratori del comune di Baone (Padova) (4-02910) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BETTONI BRANDANI: su una manifestazione svoltasi ad Arezzo (4-05802) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BOCO: su alcune iniziative organizzate dalla Federazione provinciale dei Verdi di Reggio Calabria (4-04196) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CAMBURSANO ed altri: sul sistema giudiziario (4-05612) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

CASTAGNETTI: sui concorsi per magistrato (4-03668) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

COLETTI: sull'aliscafo Diomedea, della società di navigazione Adriatica (4-02864) (risp. TASSONE, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

COMPAGNA ed altri: su un documento dei Ministri dell'Unione europea del 22 marzo 2004 (4-06455) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

CREMA: sul tribunale di Belluno (4-05148) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)

CURTO: su atti intimidatori rivolti a settori della vita politica e della società civile (4-05557) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DI SIENA: sull'istituto di istruzione superiore «G. Fortunato» di Rionero in Vulture (4-05457) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*)

FLORINO: sulla realizzazione di una stazione della funicolare di Montesanto (4-05725) (risp. BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*)

FRAU: sulla città di Mestre (4-05322) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

- GABURRO: sulla realizzazione di un sovrappasso nel comune di Curtarolo (4-05641) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- GIOVANNELLI: sul Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Emilia (4-05305) (risp. BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- LONGHI: su un intervento effettuato presso l'ospedale San Martino di Genova (4-05828) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*)
- MALABARBA: su un volantinaggio svolto alla stazione di Roma Tiburtina (4-05815) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MALABARBA ed altri: sulle elezioni presidenziali in Algeria (4-06487) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- MANZIONE: su un accordo sottoscritto tra la FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) e l'ANADIS (Associazione Nazionale Distributori Stampa) (4-03402) (risp. GIOVANNARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*)
- MINARDO: sulla recrudescenza degli abigeati in provincia di Ragusa (4-05868) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- MORSELLI: sulla cooperativa Edilcasa di Bologna (4-05416) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- MUGNAI: sulla normativa in merito alla custodia degli oggetti rubati (4-01157) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
sull'esclusione di Orbetello dall'elenco dei comuni ad alta densità abitativa (4-06289) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- PACE: sul Commissariato «Vescovio» di Roma (4-03749) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sul servizio scorte della Questura di Roma (4-04997) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- PERUZZOTTI: sulla cooperativa Edilcasa di Bologna (4-06565) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*)
- PILONI: su alcuni episodi di morti per emarginazione verificatisi a Trezzano sul Naviglio (4-01821) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- SALERNO: su un volantino diffuso a Torino dal «Collettivo universitario autonomo» (4-05655) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- SAMBIN: sulla chiusura di uffici postali in provincia di Savona (4-04946) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)
- SPECCHIA: sull'omicidio di un commerciante avvenuto a Brindisi (4-00946) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sull'esplosione di una bomba carta a Brindisi (4-05647) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
su un'aggressione avvenuta ad Ostuni (Brindisi) (4-05970) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
sulla strada statale n. 7 in provincia di Brindisi (4-06311) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
- STANISCI: sulla mancanza di una linea telefonica ai fini del gioco del lotto a Pozzo Faceto di Fasano (4-05893) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

sulla strada statale n. 7 in provincia di Brindisi (4-06366) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

STIFFONI: su una manifestazione svoltasi a Conegliano Veneto (4-06045) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sui phone center (4-06389) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*)

Mozioni

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, DEL TURCO, FALOMI, MALABARBA – Il Senato, valutata la situazione politica, civile e militare dell'Iraq, impegna il Governo a disporre il rientro del contingente militare italiano di stanza in Iraq.

(1-00277)

Interpellanze

D'ONOFRIO, NANIA, Alberti Casellati, AGOGLIATI, ASCIUTTI, BERGAMO, BETTAMIO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CICCANTI, CIRAMI, COMPAGNA, COSTA, CUTRUFO, DANZI, DE RIGO, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, IERVOLINO, MAFIOLI, MALAN, MANFREDI, MELELEO, Moncada, NOVI, PELLEGRINO, PIANETTA, PICCIONI, RIZZI, RONCONI, RUVOLO, SALZANO, SCARABOSIO, SCOTTI, SODANO Calogero, SUDANO, TAROLLI, TRAVAGLIA, TREDESE, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLLETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che:

in un articolo pubblicato sul n. 21 del settimanale «Panorama» del 20 maggio 2004 viene riportato che il collaboratore di giustizia in storie di mafia – in particolare nei processi Andreotti e Mannino, e più recentemente nei collegamenti dello stragismo mafioso degli anni Novanta – Gino Gioacchino Pennino, ha creato un partito denominato «DC Europea», presentando liste per le elezioni amministrative del 12 e 13 giugno in quattro regioni: Calabria, Campania, Sicilia e Puglia;

in tale partito, secondo la ricostruzione del settimanale, si ritroverebbe tutto il numeroso e costoso mondo del pentitismo che «dipende dalla Commissione di Protezione del Ministero dell'interno»,

si chiede di sapere:

se il suddetto Pennino sia tuttora nel progetto «collaboratori» e, in caso contrario, quando e perché sia terminato il progetto;

come sia possibile che un collaboratore di giustizia discutibile possa organizzare un partito politico;

se sia legittimo il dubbio che possa essere «gestito» anche in questa operazione politica;

se, alla luce della vicenda dell'arresto in Croazia nel 1994, la strana estradizione ed il repentino cambiamento di *status* in quello di collaboratore di giustizia possano essere rapidamente – prima della scadenza

elettorale amministrativa – fugati i dubbi rispetto a ulteriori manovre, che suscitano fortissimo allarme nell'opinione pubblica, e all'improponibile connessione tra mafia e politica.

(2-00572)

Interrogazioni

MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

le norme in materia di riunificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN) sono state disposte con urgenza dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, e motivate dall'esigenza di aumentare rapidamente la sicurezza e la continuità del sistema elettrico, a seguito delle note vicende legate al *black-out* elettrico del settembre 2003;

la legge n. 290/2003 demandava la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni per la riunificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento;

il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato emanato, con quattro mesi di ritardo rispetto a quanto stabilito, lo scorso 7 maggio 2004. Esso prevede il termine ultimo del processo di riunificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale alla data del 31 ottobre 2005, ma non dispone al contempo alcuna regola o procedura che indichi con chiarezza le modalità e i criteri per il passaggio definitivo del controllo e della gestione del settore della trasmissione di energia elettrica ad un soggetto terzo rispetto alle imprese di produzione di energia elettrica;

immediatamente dopo l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il consiglio di amministrazione dell'ENEL Spa ha approvato le condizioni per il collocamento sul mercato della controllata Terna Spa, che detiene la proprietà del 90% della RTN. Nello specifico ha deciso il collocamento sul mercato del 50% delle azioni di Terna, cui si aggiunge un ulteriore 5% – *bonus share* – entro 18 mesi dal collocamento, ovvero la perdita del controllo di Terna e della rete di trasmissione nazionale;

tenuto conto che:

la decisione adottata dall'ENEL Spa si pone in contrasto con le intenzioni del Governo, che nei *considerata* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha fatto esplicito riferimento all'«intendimento di Enel Spa, che attualmente detiene l'intero capitale sociale di Terna Spa, di procedere alla quotazione delle azioni della stessa società, mediante offerta pubblica di vendita, all'esito della quale è comunque previsto che Enel Spa continuerà a detenere il controllo della società»;

da notizie raccolte si apprende della possibilità che una parte delle azioni della società Terna possa essere conferita alla Cassa depositi e prestiti;

la società del sistema elettrico inglese «National Grid», proprietaria della rete elettrica di trasmissione nazionale del Regno Unito, sembra interessata all'operazione di acquisizione di rilevanti quote azionarie della Terna Spa, ed in tal senso ha addirittura avviato contatti con esponenti del Ministero dell'economia,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che le scelte fondamentali attinenti la sicurezza del sistema elettrico nazionale e l'assetto della rete di trasmissione nazionale meritino almeno una fase di dibattito parlamentare, se non altro perché si tratta di decisioni la cui portata va ben oltre i confini di una legislatura;

se si intenda adottare misure alternative per l'assetto del settore rispetto a quelle che si stanno profilando, che consentano di conciliare le esigenze del bilancio dello Stato con quelle, di altrettanta rilevanza, legate alla sicurezza del sistema elettrico nazionale e al conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico in materia energetica;

se si ritenga che le decisioni adottate dall'Enel Spa, relative alla perdita del controllo di Terna Spa, siano conformi alle disposizioni della legge n. 290/2003 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggio 2003, e nel caso quali provvedimenti urgenti si intenda adottare per impedire che la perdita del controllo della società di trasmissione elettrica possa avvenire senza regole esplicitamente definite dal Parlamento;

se si intenda disporre la sospensione dell'efficacia delle decisioni finora adottate che, se pienamente attuate, vanificherebbero il dibattito e le decisioni del Parlamento, mettendo a rischio la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

(3-01609)

ZANDA, BRUTTI Paolo, DONATI, VISERTA COSTANTINI, VALLONE, MONTINO, BASTIANONI, CASTELLANI, DE ZULUETA, TURRONI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per le politiche comunitarie e della giustizia.* – Premesso che:

la società Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade, oggi Autostrade per l'Italia, concessionaria dell'Anas s.p.a., è titolare a partire dal 3 dicembre 1999 della gestione e costruzione di arterie di collegamento viario autostradale a pagamento fondamentali per l'intero sistema nazionale dei trasporti per i connessi collegamenti in base alla convenzione sottoscritta in data 4 agosto 1997, integralmente sostitutiva della precedente convenzione stipulata il 18 settembre 1968, n. 9297, e dei suoi atti aggiuntivi;

la convenzione citata in premessa ha stabilito la scadenza della concessione alla Società Autostrade al 31 dicembre 2038, prorogando di

venti anni il termine precedentemente fissato al 2018 e così consistentemente aumentando il valore della concessione stessa;

la suddetta proroga della concessione – registrata «con riserva» per decisione politica del Governo, avendo la Corte dei Conti rifiutato la registrazione sulla base della considerazione che fosse necessaria una gara europea, come previsto dalla normativa comunitaria – è stata sottoscritta dal concedente ANAS sulla base di un preciso Piano Finanziario, nel quale vengono definiti, oltre alla durata stessa della concessione, anche l'entità degli investimenti in manutenzione, ampliamenti e nuove opere che la Società Autostrade per l'Italia dovrà realizzare, nonché i contributi pubblici fissati per una quota degli investimenti e le variazioni attese dei volumi di traffico su cui calcolare la previsione degli introiti tariffari e i livelli tariffari;

la stipula del IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a, oggi Autostrade per l'Italia s.p.a., avvenuta il 23 dicembre 2002, in seguito al mancato assenso del CIPE che ne ha impedito la tempestiva sottoscrizione è stata disposta dal Governo con il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, che, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, ha demandato il potere di sottoscrizione del IV atto aggiuntivo a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, cosicché oggi manca solo un visto della Corte dei Conti perché possa scattare, sembra già a partire dal prossimo 1º luglio, il nuovo rincaro dei pedaggi nella misura del 2,26%, rincari che poi sin dal 1º gennaio 2005 potranno essere imposti dalla Società Autostrade per l'Italia senza più la sinora necessaria autorizzazione ministeriale, così come in una recente intervista ha annunciato, con comprensibile soddisfazione, l'amministratore delegato Vito Gamberale;

l'articolo 17 della legge quadro n. 109 del 1994 contiene un'elencazione dei soggetti cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori di lavori pubblici (di cui all'articolo 2 della medesima legge) possono chiedere «le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori e degli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14»;

detta elencazione ricomprende gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, gli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori, gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui quelle aggiudicatrici possono avvalersi per legge, nonché liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti e quelle di ingegneria ed i loro raggruppamenti temporanei;

con atto di regolazione 8 novembre 1999, n. 6/99, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha chiarito che l'elencazione degli affidatari delle prestazioni relative alla progettazione contenuta nella predetta norma è assolutamente tassativa;

lo stesso articolo 17 prevede che si possa ricorrere alla progettazione «esterna» «in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze»;

le ipotesi di affidamento «esterno» previste dalla norma non implicano, quindi, momenti di valutazione discrezionale della stazione appaltante, in quanto si concretano in situazioni di fatto individuabili sulla base di ponderazioni solo tecniche, affidate al responsabile del procedimento che le deve «accertare» e «certificare», come espressamente prevede il comma 4 dell'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, confermando così la carenza di ogni valutazione con connotati di discrezionalità;

nella formulazione della norma, dunque, il ricorso alla progettazione «esterna» è consentito, oltre che nel caso di carenza di organico delle stazioni appaltanti, anche nel caso di particolare complessità delle relative elaborazioni progettuali, in ogni caso, come già rilevato, accertata e certificata dal responsabile unico del procedimento;

in via ordinaria, pertanto, l'incarico di progettazione esterna deve essere conferito a mezzo di convenzione (articolo 17, comma 12), conseguente ad un appalto di servizi da aggiudicarsi nel rispetto di specifiche procedure che implicano: l'applicazione della direttiva CEE 92/50, come recepita nell'ordinamento interno, per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria (237.000 euro circa); il ricorso ad una procedura di gara disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 (Regolamento generale della legge n. 109/94) per gli appalti di importo compreso fra 100.000 euro e la soglia comunitaria; in via fiduciaria nel caso di appalti il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro (articolo 17, commi 10, 11 e 12);

la Società Autostrade S.p.A., concessionaria dell'ANAS per la gestione della rete autostradale in base alla convenzione stipulata in data 4 agosto 1997 e ai suoi atti aggiuntivi, gestisce un bene pubblico qual è la rete autostradale ed è quindi qualificabile come «concessionario di lavori pubblici»;

la direttiva comunitaria sui lavori pubblici n. 71/305/CEE, modificata dalla direttiva n. 93/37/CEE, e l'articolo 2 della legge n. 109 del 1994, da ultimo modificata dalla legge n. 166 del 2002, elencano i concessionari di lavori pubblici tra le «amministrazioni aggiudicatrici»;

la disciplina vigente prevede che «se» un soggetto qualificato come «concessionario di lavori pubblici» (ovvero di servizi pubblici) affida a terzi incarichi di progettazione, ha l'obbligo di procedere a gara, dal momento che il vigente art. 2, comma 2, lettera *b*) della legge n. 109/94, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera *a*) della legge 1º agosto 2002, n. 166, stabilisce per i concessionari di lavori pubblici l'obbligo di applicare l'art. 17 della predetta legge n. 109, norma non ricompresa fra quelle che detti concessionari sono autorizzati a non applicare;

la Società Autostrade è, quindi, tenuta ad applicare l'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, né può ritenersi esentata da tale obbligo sulla base del richiamo all'articolo 19, quarto comma, della legge n. 136 del 1999, che prevede per i concessionari la possibilità di assumere partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società per lo svolgimento di attività «analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale», atteso che la progettazione non può essere certamente considerata una mera attività «strumentale ausiliaria», ma anzi, secondo la logica che informa l'intera legislazione nazionale ed europea sugli appalti pubblici, deve essere rigorosamente tenuta distinta e separata dall'attività di realizzazione delle opere pubbliche e dalla loro successiva gestione;

l'attività contrattuale della Società Autostrade per l'affidamento di incarichi di progettazione deve, pertanto, svolgersi in conformità alla norma dell'ordinamento comunitario sopra citato e in particolare nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 109 del 1994;

viceversa, nel corso degli anni la società Autostrade e le sue società controllate hanno affidato, continuativamente e senza gara, numerosi e importanti incarichi di progettazione alla società SPEA. Tra questi incarichi si ricordano: per RAV – Raccordo autostradale Valle d'Aosta s.p.a. – il progetto di massima, esecutivo e direzione lavori dell'autostrada Aosta-Monte Bianco; per Autostrada Torino-Savona s.p.a. il progetto di massima, esecutivo e direzione lavori del raddoppio dell'autostrada Torino-Savona; per Autostrade s.p.a. il progetto di massima, esecutivo e direzione lavori della variante di valico Bologna-Casalecchio-Barberino, nodo di Firenze, nodo di Bologna, tangenziale di Bologna, Barberino-Incisa-Valdarno, quarta corsia Modena-Bologna, ampliamento Orte-Fiano Romano, quarta corsia Milano-Laghi, ecc.; monitoraggio, diagnostica e manutenzione programmata dei ponti, viadotti e gallerie della rete del Gruppo Autostrade s.p.a. e collegate (3.500 chilometri); per SAT Autostrada Tirrenica s.p.a. studio di fattibilità, di massima e impatto ambientale di 100 chilometri dell'Autostrada Livorno-Civitavecchia; per tangenziale di Napoli s.p.a. progettazione di massima, esecutiva e direzione dei lavori ampliamento barriera Corso Malta, rampa di accesso nuova stazione zona ospedaliera, altri interventi di adeguamento; per SAM Società Autostrade Meridionali s.p.a. progettazione di massima, esecutiva e direzione dei lavori nuove opere di terza corsia Napoli-Salerno, nuovi svincoli di Torre Annunziata Nord, Torre del Greco, Cava dei Tirreni, Angri, Pompei, Ponticelli, nuova barriera di Nocera Inferiore, ecc. Quindi il Gruppo Autostrade s.p.a., per l'espletamento dei compiti sin qui descritti, ha affidato, *in toto*, alla sua controllata società SPEA, le complesse attività ingegneristiche (progettazione, direzione lavori e tecniche, monitoraggi, ecc.) assegnando a tale società l'espletamento di attività oggetto dei propri compiti istituzionali e convenzionali, direttamente, senza regolare procedura concorsuale, come previsto, invece, per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi, dalle direttive CEE (direttiva n. 92/50) e dalla legislazione nazionale (legge n. 109/94);

la Società SPEA, anche se controllata da Autostrade, rimane comunque un soggetto distinto dalla stessa, e non può essere affidataria di incarichi di progettazione senza preventivo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica;

l'affidamento diretto a SPEA dei predetti incarichi di progettazione non può essere giustificato né dal richiamo all'articolo 5, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 157/1995, che consente di non affidare in gara servizi di ingegneria in caso di appalti aggiudicati «a un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice in base a un diritto speciale di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative purché esse siano compatibili con il Trattato», né dall'articolo 19, quarto comma, della legge n. 136 del 1999, che non solo non contiene alcun riferimento specifico alle attività di progettazione, ma deve anche ritenersi esplicitamente superato dalle successive disposizioni speciali in materia di lavori pubblici, ed in particolare dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge n. 109 del 1999, come modificato dal citato articolo 7 della legge n. 166 del 2002. Quest'ultima disposizione conferma la necessaria applicazione dell'articolo 17 della legge n. 109 del 1994, in coerenza con i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento in materia di appalti pubblici che informano il nostro ordinamento giuridico e la legislazione dell'Unione europea;

l'articolo 1 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, che ha disposto, in sostituzione della precedente Azienda, l'istituzione dell'Ente nazionale per le strade (ANAS s.p.a.), dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e con personalità giuridica di diritto pubblico, il cui statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, ha stabilito, all'ultimo comma, che l'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dei lavori pubblici che detta all'ANAS gli indirizzi programmatici;

il concetto di alta vigilanza, come esplicitato anche dalla norma, implica l'esecuzione di un'attività di indirizzo programmatico sulla complessiva politica stradale, di coordinamento, di direttiva generale e, soprattutto, un potere di verifica e controllo della gestione complessiva dell'azione svolta dall'ANAS anche mediante l'attività dei suoi concessionari;

la Corte dei Conti, nella relazione al Parlamento relativa agli esercizi 1998 - 2000 dell'ANAS, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha segnalato criticamente una «disponibilità esclusiva da parte del concessionario di tutti gli elementi economico-finanziari della propria azione, l'esistenza di gravi difficoltà per la completa conoscenza del sistema operativo delle concessionarie, la mancanza di un efficace sistema di regolazione e controllo sull'attività delle concessionarie»,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati condividano o meno la necessità che negli appalti pubblici, compresi quelli rientranti nella concessione di cui è titolare Autostrade per l'Italia s.p.a., le attività di progettazione, in coerenza con lo spirito e la lettera della legislazione nazionale ed europea, debbano

essere sempre tenute separate da quelle di costruzione e gestione al fine di impedire che le progettazioni (che determinano i costi, i tempi e le modalità degli interventi), se affidate al medesimo appaltatore incaricato dei lavori, vengano utilizzate talvolta involontariamente, ma altre volte strumentalmente, per determinare non solo il valore delle opere, ma anche le condizioni della loro fattibilità;

se i Ministri interrogati non ritengano di dover richiedere al concedente ANAS di imporre al concessionario Società Autostrade per l'Italia e alle società da questa controllate il ricorso a regolari gare pubbliche ai sensi della legge n. 109 del 1994, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 e del decreto legislativo n. 157 del 1995 per l'affidamento degli incarichi di progettazione autostradale;

quali iniziative intendano prendere i Ministri interrogati per sollecitare il concedente ANAS ad imporre al concessionario Gruppo Autostrade per l'Italia s.p.a. il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in sede di affidamento di incarichi di progettazione, investendo del caso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

se i Ministri vigilanti siano a conoscenza di quanta parte delle progettazioni affidate da Autostrade per l'Italia s.p.a. e dalle sue società controllate alla società SPEA vengono eseguite direttamente da quest'ultima e quanta parte venga, invece, affidata da SPEA medesima ad altri progettisti e attraverso quali procedure ciò avvenga;

se i Ministri vigilanti non ritengano di chiedere alla Corte dei conti, al Consiglio di Stato, all'Avvocatura dello Stato e all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un parere formale sulle modalità di affidamento degli incarichi di progettazione da parte del concessionario Società Autostrade oggi Autostrade per l'Italia e delle sue società controllate;

se i Ministri interrogati non ritengano che le modalità con le quali l'ANAS svolge i suoi compiti di ente concedente nei confronti del concessionario Autostrade per l'Italia s.p.a. rientrino tra i comportamenti della stessa ANAS recentemente stigmatizzati dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici che, con determinazione n. 3 del 21 aprile 2004, ha dichiarato di ritenere che «i bandi di gara indetti dall'ANAS si prestano – per come sono indicate e formulate le prestazioni da affidare – a censure di irregolarità in quanto non rispondono ai criteri e alle condizioni precisate e possono configurare affidamenti di incarichi non compatibili con le disposizioni vigenti»;

se i Ministri vigilanti non ritengano opportuno disporre l'avvio di una procedura di verifica e controllo in relazione alle modalità con le quali l'ANAS esercita le proprie funzioni di concedente nei confronti del concessionario Autostrade per l'Italia s.p.a. sia per quel che riguarda le modalità di affidamento da parte di quest'ultima delle attività di progettazione, sia più in generale sulla gestione complessiva della concessione, anche procedendo, qualora ne ravvisassero la necessità, a sollecitare l'intervento degli organi pubblici di controllo e sorveglianza a cominciare dalla Corte dei Conti;

se, inoltre, tenendo conto di quanto sin qui esposto ed in relazione ad ogni eventuale risultanza della verifica che vorranno promuovere, i Ministri vigilanti non ritengano opportuno anche approfondire l'esistenza di eventuali condizioni per l'esercizio di un'azione di responsabilità verso gli amministratori e i membri del Collegio sindacale della Società ANAS, oltre che verso i singoli dirigenti di detta Società responsabili del controllo sulla sottoscrizione di incarichi di progettazione stipulati dal concessionario Autostrade per l'Italia in violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici;

alla luce delle considerazioni svolte, se il Governo non ritenga di adottare un pronto e deciso intervento nei confronti dell'ANAS affinché provveda ad imporre al concessionario Società Autostrade e alle sue società controllate il pieno rispetto dei basilari principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento in materia di appalti pubblici e, comunque, se non ritenga di notificare alla Comunità europea la situazione creata, al fine di valutare la compatibilità dell'attuale regime di attuazione delle concessioni autostradali alla luce della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, anche allo scopo di evitare futuri rilievi e sanzioni allo Stato italiano;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza che, così come accaduto nel 2003, anche per l'anno in corso il concedente ANAS, per favorire l'uso del *telepass*, intenda versare alla società Autostrade per l'Italia la somma di 4,9 milioni di euro affinché venga promossa una campagna di sconti consistente in una riduzione del 10% del pedaggio durante tutti i giorni festivi dei prossimi mesi di luglio e agosto;

come valutino i Ministri in indirizzo la lettera in data 3 marzo 2004, ampiamente riportata dalla stampa, che il cavaliere del lavoro Gilberto Benetton, azionista di Autostrade per l'Italia e presidente di Edizioni Holding s.p.a., ha inviato anche a nome di tutti i dipendenti del suo Gruppo (compresa, evidentemente, Autostrade per l'Italia s.p.a.) al Presidente della Repubblica, ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio, ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti, al Presidente dell'Autorità Antitrust, al Presidente dell'ANAS, lettera nella quale viene espresso «disappunto» per i «condizionamenti operativi e le ingenti perdite economiche» che deriverebbero alla società Autostrade a causa delle «continue» indagini dell'Autorità garante della concorrenza;

come valutino i Ministri in indirizzo l'affermazione del cavaliere del lavoro Gilberto Benetton secondo la quale l'indebolimento sopradetto della società Autostrade derivi «dall'estraneità del Gruppo ai poteri mediatici di cui dispongono altri gruppi industriali e dal non aver mai cercato protezione e favori»;

come valutino, infine, il coinvolgimento che oggettivamente consegue alla lettera del 3 marzo 2004 del cavaliere Gilberto Benetton delle più alte cariche dello Stato, a cominciare dal Governo, nell'attività dell'Autorità garante della concorrenza, attività che il nostro ordinamento prevede

debba svolgersi nelle più assolute, totali, incondizionate autonomia e indipendenza da qualsiasi altro potere dello Stato;

se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover pubblicamente concordare con il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza, che ha definito la lettera del cavaliere Gilberto Benetton una vera e propria «intimidazione nei confronti dell'Autorità» stessa e se non ritengano, di conseguenza, di dover richiamare, e in quali forme, l'azionista di Autostrade per l'Italia ad un più rispettoso esercizio dei doveri comportamentali propri di chi esercita la responsabilità di concessionario di un servizio pubblico;

se i Ministri interrogati abbiano richiesto al concedente ANAS, ovvero se intendano richiederli, di verificare se a seguito delle recenti operazioni sul proprio azionariato conseguenti alla recente OPA e alle altre operazioni societarie connesse e conseguenti, la società Autostrade per l'Italia posseda tuttora l'adeguata capacità economica e finanziaria che l'ha sempre caratterizzata prima della privatizzazione e che adesso è richiesta come requisito essenziale per l'attribuzione e l'esercizio della concessione, ovvero se tale essenziale requisito oggi non sussista, così da far dipendere il ripristino esclusivamente dall'esito della più volte annunciata prossima emissione di *bond* che recentemente lo stesso amministratore delegato Vito Gamberale ha, non a caso, definito «la maggiore di quest'anno in Europa»;

infine, come valutino i Ministri in indirizzo il succedersi dei vari atti che segnalano l'anomalia dei rapporti ANAS – Autostrade per l'Italia s.p.a., e in particolare: il rifiuto da parte della Corte dei Conti della registrazione della proroga della concessione a causa della mancata selezione del concessionario con gara europea e la successiva registrazione con riserva; la sottoscrizione del IV atto aggiuntivo disposta con decreto-legge per aggirare il parere contrario del CIPE, cui per legge spetterebbe l'approvazione del contenuto delle convenzioni ANAS-Autostrade; gli aumenti tariffari intervenuti in assenza di investimenti, come già denunciato nell'interrogazione 4-06410, presentata in data 18 marzo 2004; gli extra profitti maturati da Autostrade a causa della sottostima vistosa e reiterata, da parte dell'ANAS, dei volumi di traffico, come da tempo denunciato nella già richiamata interrogazione 4-06410; i contributi di 4,9 milioni di euro versati da ANAS ad Autostrade per favorire nel 2003 l'uso del telepass durante i mesi estivi; da ultimo, gli evidenti ulteriori profitti che da anni Autostrade riceve dall'assegnazione di tutte le attività di progettazione a una società controllata;

se giudichino tali fatti ascrivibili meramente ad uno straordinario succedersi di eventi casuali, ovvero se essi siano riconducibili ad incolpevoli o meno errori tecnici e amministrativi dell'ANAS, oppure se siano il risultato dell'efficacia di specifiche azioni di *lobbying* (ovvero di «intimidazione», così come il Presidente dell'Antitrust ha definito questo tipo di atti) messe in atto da parte della società Autostrade nei confronti del concedente ANAS, sia pure nelle forme ammesse dal nostro ordinamento, ma purtuttavia, considerata la forza industriale del concessionario Autostrade

per l'Italia s.p.a. e l'ampiezza della posizione dominante di cui gode, in grado di condizionare consistentemente le decisioni dell'ANAS stessa.

(3-01610)

ZANDA, GUERZONI, SCALERA, D'ANDREA, PASSIGLI, FABRIS, DONATI, FALOMI, MONTINO, BRUTTI Paolo, MANZIONE.
– *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le politiche comunitarie e della giustizia.* – Premesso che:

con la convenzione siglata il 7 agosto 2003 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la RAI – Radiotelevisione Italiana si sono impegnati a proseguire le attività di produzione di prodotti audiovisivi e multimediali a sostegno delle scuole italiane e a supporto delle innovazioni previste dal Piano nazionale di riforma della scuola;

al fine di consentire un più agevole utilizzo di tutti i materiali prodotti nell'ambito della suddetta convenzione, la RAI si è impegnata con il Ministero dell'istruzione ad assicurare gratuitamente a tutte le scuole italiane la fornitura e l'installazione di più di 20.000 impianti di ricezione satellitare che consentiranno la ricezione dei canali RAI-EDU 1 e 2;

per l'installazione di detti sistemi, in data 16 dicembre 2003 la RAI ha inviato a 5 aziende una lettera contenente una «richiesta di offerta per fornitura e installazione di stazioni riceventi da satellite dei segnali RAI EDU 1 e RAI EDU 2», di valore complessivamente superiore a 22 milioni di euro, con allegato un capitolato-tipo per l'affidamento della relativa fornitura;

la richiamata lettera di invito assegnava ai fornitori un termine di soli 4 giorni (di cui 2 giorni festivi) per la presentazione dell'offerta;

detta fornitura è stata assegnata a una società di Milano, la «Multi Fields Engineering», che è del tutto priva dei requisiti necessari per il proficuo espletamento dell'incarico, trattandosi di società a responsabilità limitata con soli 9 addetti, che non è evidentemente in grado di provvedere in proprio all'esercizio della fornitura (che, si ricorda, riguarda l'intero territorio nazionale), trovandosi pertanto nella necessità di ricorrere al subappalto, con palese violazione sia del punto G delle condizioni d'offerta, sia della lettera b), articolo 3, dell'Allegato A delle condizioni generali di contratto;

l'articolo 1 della legge n. 103 del 1975 definisce la diffusione di programmi televisivi via etere come un «servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione». Indica anche l'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, come «principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo»;

l'articolo 1 della legge n. 223 del 1990 ha confermato il «carattere di preminente interesse generale» della diffusione di programmi radiofo-

nici o televisivi» (comma 1) e ha ribadito che il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nonché l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano »i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo« (comma 2), i quali »si realizzano con il concorso di soggetti pubblici e privati« (ancora comma 2);

sempre la legge n. 223 del 1990 opera una netta distinzione fra il «servizio pubblico radiotelevisivo», che è «affidato mediante concessione ad una società per azioni», e la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi, che «può essere affidata mediante concessione» a soggetti privati «diversi dalla concessionaria pubblica» (articolo 2, comma 1, e articolo 16, comma 1), realizzando così quel «concorso di soggetti pubblici e privati» menzionati nell'articolo 1, comma 2, della medesima legge;

l'esistenza di un servizio radiotelevisivo pubblico, promosso e organizzato dallo Stato nell'ambito di un sistema misto pubblico-privato, giustifica la partecipazione azionaria dello Stato alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'esistenza di una forma di finanziamento in larga misura del servizio pubblico mediante ricorso all'imposizione tributaria (corrispondente, nella specie, all'imposizione di un canone), come ha avuto modo di affermare la Corte costituzionale con la sentenza 26 giugno 2002, n. 284;

la RAI – Radiotelevisione italiana è una società per azioni partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze per il 99,5% e dalla SIAE per lo 0,5%;

attaglia quindi alla RAI la definizione di «società per azioni a totale partecipazione pubblica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile», come disposto nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

inoltre, come è stato chiaramente affermato dalla Corte dei conti nella relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI – Radiotelevisione italiana per gli esercizi dal 1997 al 2001, «la rilevanza pubblica del servizio radiotelevisivo è intrinseca al servizio stesso, per cui sussiste indipendentemente dalla soggettività pubblica o privata dell'esercente o, meglio, per superare il dubbio che trattasi di discorso formalistico, indipendentemente dalla provenienza pubblica o privata del capitale investito nell'esercizio. La denominazione di «servizio pubblico» correntemente e comunemente riferita alla RAI, pertanto, deve essere intesa in senso ristretto ed, in questo caso, in senso del tutto soggettivo, come finalizzata a definire la particolare situazione del concessionario RAI nell'ambito generale dei concessionari radiotelevisivi»;

il concetto di organismo di diritto pubblico è stato per la prima volta enucleato dalla direttiva 89/440/CEE, e successivamente ripreso dalla direttiva 92/50/CEE (appalti pubblici di servizi), dalla direttiva 93/36/CEE (appalti pubblici di forniture) e dalla direttiva 93/37/CEE (appalti pubblici di lavori), nonché dalle rispettive norme di recepimento nazionali,

a tenore delle quali organismi di diritto pubblico sono i soggetti giuridici «istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, dotati di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è sottoposta a controllo di questi ultimi, oppure i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico»;

la disciplina comunitaria, in sede di enucleazione dei soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza ispirate al principio della gara comunitaria, accoglie quindi una nozione sostanziale di organismo di diritto pubblico che comprende anche soggetti che, pur se non formalmente pubblici in base ai canoni ermeneutici nazionali, possiedono una rilevanza pubblicistica in quanto fungono da strumenti alternativi, rispetto agli organi classici della pubblica amministrazione, per l'esercizio mediante l'utilizzazione di fondi pubblici di compiti propri della stessa pubblica amministrazione;

per ammettere l'assimilabilità di una società alla nozione di organo pubblico è quindi necessario valutare la sussistenza di alcuni indici «tipici», quali il possesso della personalità giuridica, la funzionalizzazione al perseguimento di bisogni di interesse generale e il finanziamento dell'attività dell'organismo da parte dello Stato, degli enti locali o di altri organismi di diritto pubblico;

la RAI – Radiotelevisione italiana (a differenza di altri operatori) non ha partecipato ad alcuna selezione per l'assegnazione delle frequenze, ma anzi (oltre a risultarne affidataria diretta) corrisponde per il relativo uso un prezzo simbolico e percepisce un canone;

la RAI – Radiotelevisione italiana deve essere qualificata senz'altro come organismo di diritto pubblico rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale, in quanto: è stata istituita per soddisfare un bisogno di interesse generale; ha personalità giuridica; è interamente partecipata dallo Stato; il suo Consiglio di amministrazione è nominato parte dal Parlamento parte dal Governo; il suo Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del Governo ed esercita vastissimi poteri gestionali attribuitigli per legge;

l'attività contrattuale della RAI – Radiotelevisione italiana, pertanto, deve svolgersi secondo le disposizioni comunitarie sopra citate e secondo le leggi nazionali che le hanno recepite nell'ordinamento interno e, quindi, per ciò che concerne gli appalti di lavori pubblici, secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, per ciò che concerne gli appalti di servizi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e per ciò che concerne gli appalti di forniture del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

già nel 1998 la Corte dei Conti – Sezione di controllo sugli enti ha sollevato la tematica illustrata nella presente interrogazione, e con ordinanza 26 novembre 1998 ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comu-

nità europee la questione pregiudiziale relativa all'obbligo della RAI – Radiotelevisione s.p.a. di osservanza delle procedure comunitarie sugli appalti pubblici, ma la questione di merito non è stata affrontata dalla Corte di giustizia, che si è ritenuta incompetente a risolvere questioni sollevate dalla Corte dei Conti per motivi del tutto estranei al merito della questione, e cioè solo in ragione della considerazione che la Corte dei Conti non potrebbe essere considerata «organismo giurisdizionale»;

la differenza che tuttora intercorre tra la RAI e gli operatori privati è profonda. Non a caso, discettando dell'applicabilità in linea verticale di direttive comunitarie non trasposte agli operatori del settore radiotelevisivo, la Corte di Appello di Roma, con sentenza della Prima Sezione, 7 aprile 2001, n. 1341, ha rilevato che l'applicazione verticale può aver luogo solo nei confronti della RAI (appunto, perché solo questa risulta essere «la concessionaria del servizio di pubblica informazione» e perché solo questa «è finanziata con canoni imposti dalla legge»), mentre gli altri operatori sono «concessionari di un pubblico servizio» ma svolgono «una attività essenzialmente privata»;

anche il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza della Terza Sezione 6 dicembre 2001, n. 7433, ha affermato che «la R.A.I., ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 157 del 1995 relativa ai programmi televisivi, è organismo di diritto pubblico»;

la non assoggettabilità della RAI alle procedure comunitarie in materia di appalti non può neanche essere sostenuta sulla base del richiamo alla direttiva 93/38/CEE in materia di settori esclusi e al decreto legislativo n. 158 del 1995, atteso che tali norme riguardano gli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, ma certamente non riguardano «i soggetti esercenti i servizi di radiodiffusione e di televisione»;

la RAI – Radiotelevisione italiana è tenuta, pertanto, a seguire, per la scelta del contraente, le procedure ad evidenza pubblica previste dalle norme predette;

al contrario, come evidenziato nel caso sopra citato, la RAI non ricorre, per l'assegnazione di servizi e forniture, a procedure di evidenza pubblica, ma si limita a utilizzare un sistema della raccolta di offerte su invito privo di qualsiasi garanzia sostanziale e formale, selezionando i propri fornitori in maniera assolutamente arbitraria e in assenza di qualsiasi garanzia di trasparenza ed efficacia concorrenziali, oltre che senza la preventiva determinazione del prezzo-base,

si chiede di sapere:

se si ritenga che la procedura posta in essere dalla RAI sia corretta;

quali procedure la RAI sia tenuta ad osservare per la scelta dei propri fornitori, quali siano le disposizioni che in tale materia il Governo abbia impartito alla RAI nella sua qualità di azionista unico, nonché quale sia il contenuto delle circolari interne della RAI che disciplinano la materia degli appalti;

se i Ministri vigilanti abbiano mai chiesto alla Corte dei conti, al Consiglio di Stato e all'Avvocatura dello Stato un parere formale sulle modalità di affidamento degli appalti da parte della RAI – Radiotelevisione Italiana e, in caso negativo, se non ritengano opportuna l'acquisizione di tale elemento conoscitivo;

se i Ministri interrogati non ritengano di intervenire per garantire che la RAI – Radiotelevisione Italiana informi la propria gestione aziendale al rigoroso rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga opportuno, in qualità di azionista unico della RAI – Radiotelevisione Italiana, disporre l'avvio di una procedura di verifica e controllo in relazione ad ogni possibile violazione sostanziale dei principi di buona amministrazione, dell'imparzialità e del corretto rapporto tra costi e benefici in materia di appalti pubblici;

se, inoltre, tenendo conto di quanto esposto, il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga opportuno anche verificare l'esistenza di eventuali condizioni per l'esercizio di un'azione di responsabilità verso gli amministratori e i membri del Collegio sindacale della RAI – Radiotelevisione Italiana, oltre che, ovviamente, verso i singoli dirigenti responsabili della sottoscrizione di contratti stipulati in violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici;

quali determinazioni si intenda nel complesso adottare per un pronto e deciso intervento al fine di garantire il rispetto, da parte della RAI – Radiotelevisione Italiana, dei basilari principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento in materia di appalti pubblici, anche al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni da parte della Comunità europea;

se il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia a conoscenza delle procedure seguite dalla RAI relativamente agli appalti posti in essere in esecuzione della convenzione siglata il 7 agosto 2003, e quali determinazioni intenda nel complesso adottare per un pronto e deciso intervento al fine di garantire, anche con riferimento ai costi, la piena trasparenza in ordine all'esecuzione della convenzione medesima, piena trasparenza che non pare possa sussistere in una procedura informale ad inviti a sole 5 aziende, con l'assegnazione di un termine di soli 4 giorni (di cui due lavorativi), conclusasi con l'assegnazione della commessa ad una società, la «Multi Fields Engineering», non in grado di provvedere all'esercizio della fornitura senza ricorrere al sub-appalto, esplicitamente proibito dalle condizioni generali del contratto;

se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga opportuno accertare, per poi riferire al Parlamento, di altre eventuali commesse già affidate negli anni passati dalla RAI a detta società «Multi Fields Engineering» e, ove ciò fosse accaduto, quale sia stato il valore finanziario di dette commesse e attraverso quali procedure siano state affidate;

se il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca abbia verificato, attraverso consultazioni con il Ministro delle comunicazioni e sulla base di qualificati *expertise*, se gli impianti oggetto della fornitura

siano i più idonei a garantire, sulla base di una corretta valutazione costi-benefici, l'implementazione degli strumenti audiovisivi e multimediali a sostegno delle scuole italiane, per realizzare la piena fruibilità delle innovazioni previste dal Piano nazionale di riforma della scuola;

infine, se il Ministro delle comunicazioni non intenda monitorare la fornitura degli impianti di ricezione satellitare eseguita dalla RAI in attuazione della richiamata convenzione siglata il 7 agosto 2003 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la RAI, e se comunque non ritenga di dover intervenire per incoraggiare l'uso e l'implementazione delle nuove tecnologie digitali terrestri, che tra l'altro comportano costi enormemente più bassi rispetto agli impianti satellitari.

(3-01611)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

gli Uffici giudiziari della città di Bari, ubicati da molti anni in vari edifici lontani fra loro e sparsi nella città, presentano condizioni di estrema inidoneità, inadeguatezza e assoluta insufficienza, in gran parte assunti in locazione da privati in varie casuali occorrenze, privi dei relativi requisiti di funzionalità e soprattutto di sicurezza;

gli Uffici della giustizia penale, in particolare, sono ubicati in un edificio in locazione, non solo estremamente inadeguato e inidoneo, ma addirittura posto sotto sequestro dalla stessa Magistratura, perché realizzato in violazione delle leggi urbanistiche, edificio ove la giustizia è costretta a restare con la sola preoccupante motivazione della necessità, perché non c'è altra idonea sede;

va premesso anche che a far tempo dal 1988 il Comune di Bari ha tentato di realizzare il cosiddetto secondo Palazzo di giustizia penale in Via della Carboneria, destinato ai soli Uffici della giustizia penale, avendo a tal fine dato l'incarico della progettazione, nel 1993, ad una nutrita «schiera di ben sette professionisti» (ing. Alfredo De Marco, ing. Elio Cafaro, arch. Beniamino Cirillo, arch. Domenico Massimeo, ing. Giovanni Mola, arch. Paolo Pastore, ing. Franz Tamma), con capogruppo l'ing. Alfredo De Marco per l'indiscusso merito di essere fratello del Presidente della Corte di Appello all'epoca del conferimento dell'incarico di progettazione, dott. Luigi De Marco (soltanto omonimo dell'attuale Presidente della Corte di Appello dott. Giacinto De Marco);

l'iter progettuale e approvativo del secondo Palazzo di giustizia penale in Via della Carboneria è proseguito per ben 15 anni attraverso infiniti e tortuosi passaggi, determinati sia da incongruenze e carenze progettuali, così come rimarcato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (parere n. 277 del 10/9/99), sia dalla impropria e assurda scelta dell'area di via della Carboneria da parte del Comune. Tale area, infatti, presenta ridottissima estensione e inidonea destinazione urbanistica (l'area è destinata dal P.R.G. a parcheggi, verde urbano e asili), oltre ad essere di proprietà privata e quindi non disponibile né acquisibile, e poi ancora gravata da vincoli di inedificabilità imposti dall'attiguo cimitero. È noto infatti che

su tale esigua area di circa 25.000 mq. la suddetta «schiera di sette Progettisti», nella fantasiosa prospettiva di una variante urbanistica (infatti mai poi intervenuta), hanno previsto un palazzone dell'altezza di 60 metri (il più alto della città), con affaccio diretto e totale sulle tombe del cimitero, in violazione delle stesse distanze di rispetto cimiteriale, con una volumetria di circa 300.000 mc., e cioè con un indice edilizio che è il più alto dell'intera Regione Puglia. E ciò proprio in un quartiere pesantemente degradato e assolutamente privo di spazi per parcheggi, verde e servizi pubblici (che tale intervento avrebbe per sempre cancellato) aumentando lo scempio urbanistico in una parte della città, in cui tale area può costituire l'ultimo residuo polmone di verde e di servizi pubblici per la vita associativa. Senza contare il pesantissimo aggravio sul traffico urbano e sulla già precaria vivibilità del quartiere, prodotto dal richiamo in tale edificio giudiziario di un'enorme massa veicolare, in un contesto privo di parcheggi e senza che nel progetto stesso vi fosse alcuna concreta e quantificata previsione neppure delle minime aree, di legge, per parcheggi;

in tale edificio del secondo Palazzo» in Via della Carboneria erano previsti i soli Uffici della Giustizia Penale, mentre gli Uffici della Giustizia Civile, della Giustizia Minorile e tutti gli altri Uffici e servizi giudiziari erano costretti a permanere nelle attuali inidonee e inadeguate sedi, infelicamente disseminate nella città, a grandi distanze fra loro. Inoltre, per tale secondo Palazzo, la suddetta «schiera dei sette Progettisti» aveva fissato un costo di oltre 200 miliardi di vecchie lire, a fronte di una disponibilità di soli 36 miliardi e senza che esistesse la benché minima previsione per il reperimento del residuo necessario importo di circa 170 miliardi di vecchie lire. Per tali presupposti, oltre che a causa di numerosissime carenze progettuali e amministrative, il progetto è stato per ben due volte bocciato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'ultima bocciatura è avvenuta con parere n. 277 del 10/09/1999;

i suddetti «7 Progettisti 7», dopo tale ultima bocciatura, con repentina solerzia, per aggirare l'«ostacolo» del Consiglio superiore dei lavori pubblici e per fissare, quindi, un paletto che consentisse di avviare anche solo una parte ridottissima dell'opera (per altro neppure urgente: «Aula Bunker»), e soprattutto al fine di poter immediatamente incassare le loro ricche parcelle di circa 10 miliardi di vecchie lire, redassero un progetto stralcio per la sola Aula Bunker, per un importo di 49 miliardi di vecchie lire. Tale importo, opportunamente portato sotto il limite che impone l'intervento del Consiglio superiore dei lavori pubblici (50 miliardi), consentì di «aggirare» detto Consiglio superiore, ottenendo così che a dare il parere fosse il locale Provveditorato ai lavori pubblici, la cui competenza appunto si estende fino all'importo massimo di 50 miliardi (voto n. 27 del 07/06/2000);

nella primavera del 2000 tale progetto dell'Aula Bunker, in Via della Carboneria, veniva inviato al Ministero della giustizia, che, molto opportunamente, mai ha dato la propria approvazione, anche a causa dell'elevatissimo costo a carico dell'erario pubblico che lo stesso progetto prevedeva;

nel frattempo, comunque, nonostante il progetto definitivo generale del «secondo Palazzo» di Via della Carboneria non fosse stato mai approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e nonostante il progetto stralcio dell'Aula bunker non avesse mai ricevuto approvazione dal Ministero della giustizia, la suddetta «Schiera di 7 Progettisti» incassava materialmente la parcella di oltre 10 miliardi di vecchie lire, elargita dal Comune di Bari a titolo di anticipo sulle somme che sarebbero state rimborsate dal Ministero della giustizia, e che invece il Ministero, molto opportunamente, fino ad oggi non ha mai autorizzato;

nel settembre 2001, a fronte della drammatica situazione degli Uffici Giudiziari, gli avvocati di Bari arrivarono addirittura alla singolare e grave decisione di attuare lo sciopero generale, a cui conseguì la completa sospensione dell'attività giudiziaria penale per oltre un mese. In reazione alla immobilità dell'Amministrazione Comunale e del Ministero della giustizia, presso il Palazzo di giustizia di Bari si costituì, in data 24/07/2001, il «Comitato pro-Cittadella», con la partecipazione dell'Ordine degli Avvocati, dell'Associazione Nazionale Magistrati, dell'Associazione Giovani Avvocati, di Avvocatura Alternativa, della Camera Civile, della Camera Penale e dell'Unione Avvocati d'Italia (cfr. «La Gazzetta del Mezzogiorno», articoli del 25/09/2001, 01/10/2001, 02/10/2001, 07/10/2001 e 09/10/2001);

in data 16/10/2001 il «Comitato pro-Cittadella» si allargava con la partecipazione anche di sei Parlamentari locali («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 16/10/2001). In tale incontro del 16/10/2001 i sei suddetti Parlamentari assumono il fermo impegno di richiedere al Governo la realizzazione della Cittadella della Giustizia, in cui concentrare in modo idoneo e adeguato tutti gli Uffici Giudiziari («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 17/10/2001);

a seguito di tale impegno, la società Pizzarotti di Parma, nel febbraio 2002, formula una proposta per la realizzazione della Cittadella della Giustizia, depositata presso la Corte di Appello di Bari in data 07/02/2002;

in data 25/02/2002 si riunisce la Commissione di manutenzione della Corte d'Appello di Bari, in una affollata seduta aperta all'intera cittadinanza, per esaminare la proposta Pizzarotti, alla presenza anche del Sindaco di Bari e di tutti i Parlamentari locali già citati;

la proposta fu pubblicamente apprezzata da tutti gli intervenuti: Parlamentari, Sindaco di Bari, capi degli Uffici giudiziari, Presidenti di varie Associazioni forensi, sindacati, avvocati e magistrati.

nel giugno 2002, dopo alcuni mesi dalla presentazione della proposta Pizzarotti, pervennero alla Corte di Appello di Bari altre 2 proposte da parte di privati, entrambe per la realizzazione della Cittadella della Giustizia: una proposta presentata dall'ing. Michele Matarrese, presidente della società «BARI 2», e l'altra presentata dalla società SO.ECO. S.r.l. (gruppo Mazzitelli).

il Sindaco di Bari, il Presidente della Corte di Appello di Bari e il Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giu-

stizia, essendo pervenute più proposte, nel corso di uno specifico incontro presso il Ministero della giustizia in data 18/07/2002, ritennero necessario attuare una procedura concorsuale dalla più ampia evidenza pubblica, e cioè una «Ricerca di Mercato», procedura questa ampiamente nota e di frequente uso da parte del Ministero della giustizia, che proprio a Bari qualche tempo prima aveva effettuato addirittura due «Ricerche di Mercato»: una per il reperimento degli Uffici dei giudici di pace (in viale Europa) e l'altra per gli uffici della giustizia penale (in via Nazariantz). A tal fine si dava incarico alla Corte di Appello di Bari di predisporre un dettagliato documento in cui riassumere tutte le esigenze degli Uffici giudiziari di Bari, da porre a base della «Ricerca di Mercato»;

dopo circa un anno, mentre la situazione strutturale negli Uffici diveniva sempre più inaccettabile e dopo vari incontri fra il Comune di Bari e il Ministero della giustizia per mettere a punto la procedura concorsuale, il Comune di Bari nell'agosto 2003 emise un bando pubblico di «Ricerca di Mercato», esteso anche in ambito europeo, per reperire ogni possibile proposta finalizzata alla realizzazione della Cittadella della Giustizia, compresi gli uffici della giustizia minorile e con previsione di una eventuale attigua ubicazione del Carcere. È utile ribadire che a tale «ricerca» il Comune fu costretto a causa della estrema esiguità di risorse pubbliche disponibili (18,5 milioni di euro) a fronte di una necessità almeno 10 volte più elevata;

la procedura di «Ricerca di Mercato» si concluse il 22/12/2003, con l'individuazione, da parte della Commissione comunale e della Commissione di manutenzione, della proposta della società Pizzarotti, risultata la sola rispondente a tutte le richieste del bando pubblico. Tale soluzione, infatti, prevede il totale apporto di risorse private, per un importo di circa 250 milioni di euro, con il solo contributo pubblico di 18,5 milioni di euro e con un canone annuo di locazione di soli 3 milioni di euro, pari esattamente alla somma dei canoni di locazione attualmente versati dal Comune per le attuali sedi degli uffici giudiziari. E ciò in pieno e totale ossequio alle prescrizioni della «Ricerca di Mercato»;

da quel momento inizia sulla stampa locale un attacco violento e ben orchestrato contro la proposta Pizzarotti da parte di sedicenti opinionisti, di qualche personaggio politico di secondo piano in cerca di visibilità e soprattutto da parte di certi professionisti, a vario titolo interessati alle proposte scartate in sede di gara e in particolare interessati e/o partecipanti della proposta dell'ing. Michele Matarrese. Al punto che un parlamentare si prende cura di citare tutta una serie di interventi contrari alla proposta Pizzarotti (provenienti tutti da soggetti che credevano di fare opinione e mossi non certo da interessi generali), ma contestualmente si dimentica di elencare i numerosissimi interventi favorevoli alla proposta Pizzarotti espressi da figure di alta rappresentatività e prestigio e soprattutto rappresentative delle più alte cariche istituzionali della città, più appresso puntualmente elencati;

la riprova che gli interventi sulla stampa locale citati dal parlamentare siano di parte e a tutela di interessi non generali è di facilissima e

banale dimostrazione. Di seguito si riporta l'elenco dei soggetti menzionati: Salvatore Tatarella (r«La Gazzetta del Mezzogiorno» del 04/03/2002; Angelo Pugliese («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 05/03/2002 e del 16/02/2004); avv. Giovanni Giannini («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 06/03/2002); arch. Beppe Fracasso («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 10/05/2002); arch. M. Cirillo («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 12/02/2004); ing. Franz Tamma («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 23/02/2004); avv. G. Castellaneta («La Repubblica» del 03/03/2004); ing. Vito Bellomo («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 09/03/2004). Ognuno dei predetti ha un ruolo ben preciso, è in particolare:

il citato arch. Michele Cirillo, che con tanto astio ha criticato la proposta Pizzarotti, è, guarda caso, autore del progetto urbanistico della Cittadella della Giustizia presentato in data 22/10/2003 (agli atti del Comune di Bari) dal presidente della società BARI 2, ing. Michele Matarrese;

il citato ing. Franz Tamma appartiene alla «Schiera dei 7 Progettisti» che ha redatto il progetto «secondo Palazzo di Giustizia Penale» di Via della Carboneria, progetto integralmente ripreso e introdotto nel progetto presentato in data 22/10/2003 (agli atti del Comune) dal presidente della società BARI 2, ing. Michele Matarrese.

il citato ing. Vito Bellomo, che nel suo intervento si firma come presidente della sezione edile di Assindustria Bari, ha collaborato alla proposta della «Cittadella della Giustizia» presentata a seguito della «Ricerca di Mercato» della società SO.ECO. s.r.l. (gruppo Mazzitelli), bocciata e scartata in sede di gara. Tale ing. Vito Bellomo, in relazione al suo intervento, così come pure il citato arch. Beppe Fracasso, sono stati pesantemente e pubblicamente criticati dagli stessi associati di Assindustria Bari, perché «contrari agli interessi di Assindustria» e «mai autorizzati da Assindustria stessa» («La Repubblica» – edizione di Bari – del 21/03/2004; «La Gazzetta del Mezzogiorno» del 22/03/2004);

il citato Angelo Pugliese, provvisoriamente consigliere comunale del partito U.D.C., appartenuto negli anni a varie e opposte parti politiche e presidente occasionale della commissione urbanistica comunale, noto per lo zelo spasmodico e caldo interesse su particolari questioni urbanistiche della città, è approdato, per ultimo, al partito dell'U.D.C., guarda caso lo stesso partito di cui è segretario regionale il dott. Antonio Matarrese, fratello dell'ing. Michele Matarrese, presidente della società Bari 2.;

l'intervento dell'avv. Giannini, coordinatore delle opposizioni, citato dal parlamentare quasi a voler rappresentare anche la contrarietà della minoranza politica alla proposta Pizzarotti, appare quanto mai contraddittoriamente usato in quanto esso avv. Giannini, in data 06/03/2002, chiedeva all'Amministrazione Comunale che «deve essere salvaguardata la concorrenzialità e quindi va fatta la gara di evidenza pubblica (...)». Ed è proprio quanto la procedura attuata dal Comune ha previsto ed è proprio da tale procedura concorsuale pubblica che è risultata perdente e scartata la proposta dell'ing. Michele Matarrese;

i due interventi, riferiti all'Avv. Giuseppe Castellaneta, appaiono oltremodo risibili oltre che contrari ad ogni logica di interesse collettivo, in quanto detto ultrasettantenne avvocato barese, nel riportare erroneamente dati riferiti al progetto Pizzarotti (dati la cui erroneità è dimostrata dagli stessi atti del Comune), si oppone alla Cittadella della Giustizia come proposta dalla SpA Pizzarotti in quanto egli abita a 20 metri dall'attuale esistente Palazzo di Giustizia, dove si reca ogni mattina a piedi, ignorando, forse in buona fede, che anche la proposta dell'ing. Michele Matarrese, ove ne avesse avuto i requisiti e fosse stata prescelta, prevedeva la realizzazione alla periferia della città, anch'essa a circa 7-8 chilometri dalla camera da letto dell'Avv. Castellaneta;

questi dunque i contenuti, i motivi di parte e le finalità «personali» di tutti i soggetti chiamati in causa dal parlamentare, a sostegno della tesi che vuole adombrare. Dimentica però il parlamentare di riportare tutti i numerosi interventi favorevoli alla proposta Pizzarotti da parte di alte personalità, dirigenti dello Stato, operatori di Giustizia, Presidenti di associazioni, Sindacati, Parlamentari, Avvocati e Magistrati, che, invece, nell'esclusivo interesse della collettività e fuori e lontano da ogni interesse di parte e di profitto personale, hanno espresso vivo apprezzamento e plauso verso l'ipotesi della Cittadella della Giustizia, così come proposta dalla società Pizzarotti e così come delineata dalla procedura attuata dal Comune di Bari;

qui di seguito si citano solo alcuni di tali autorevoli e qualificati interventi a favore della proposta Pizzarotti:

dott. Simeone Di Cagno Abbrescia, Sindaco di Bari : «L'idea è buona, ma la strada è lunga» («Il Corriere del Mezzogiorno» del 26 febbraio 2002);

Sen. Avv. Antonio Caruso, senatore di A.N. e presidente della Commissione giustizia Senato : «proposta di eccezionale valenza, che occorre attuare con massima urgenza» (incontro presso il Rotary Club Bari del 18/06/2002);

dott. Michele Emiliano, candidato sindaco al Comune di Bari, ex P.M. antimafia: «è una cosa da fare il più presto possibile, perché ho il timore che il necessario ampliamento degli organici della magistratura barese non possa essere contenuto negli spazi attualmente disponibili. Poiché l'adeguamento degli organici è urgentissimo, lo è anche la realizzazione della cittadella» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 4 febbraio 2002);

avv. Vito Nanna, Presidente Ordine degli Avvocati di Bari: «una simile prospettiva non può che farmi piacere, anche come collocazione, sia per i colleghi baresi sia per quelli che vengono da fuori. Una dislocazione di questo tipo è vicina alle vie d'accesso alla città» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 4 febbraio 2002);

avv. Mario Russo Frattasi, Presidente Camera Penale: «Il progetto della Pizzarotti, realizzato dall'ing. Cutolo, è semplicemente perfetto (...) la zona prescelta è nevralgica, perché è servita da numerose grosse arterie di comunicazione. Credo che il progetto abbia colpito favorevolmente tutti

gli addetti ai lavori» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 27 febbraio 2002);

avv. Emilio Nicola Buccico, Presidente Consiglio Nazionale Forense: «Il decentramento degli uffici giudiziari mi sta benissimo. Ma a due condizioni. Che nell'area siano ricompresi tutti i servizi giudiziari, intendendo dire. Cioè penitenziario, giustizia minorile e amministrativa, oltre a tutte le strutture e i servizi della giustizia civile e penale. Che i collegamenti fra cittadella e il centro cittadino da una parte e le vie di comunicazione dall'altra, siano adeguati a una struttura che ogni giorno sarà frequentata da migliaia di persone, una grossa fetta delle quali non baresi» («La Gazzetta del Mezzogiorno» dell'11 marzo 2002);

On. Avv. Aurelio Gironda, deputato di A.N., avvocato penalista: «Se posso dare una mano alla realizzazione della cittadella giudiziaria, la do volentieri (...). Se questa iniziativa è reale darò il mio contributo come avvocato, parlamentare e cittadino barese» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 27 febbraio 2002);

Dott. Enrico Santaniello, Assessore regionale all'urbanistica: «Anzitutto occorre realizzarla, la cittadella. Intendo un complesso edilizio che accorpi tutti gli uffici giudiziari, in modo che tutti gli addetti ai lavori li abbiamo a portata di mano (...) la città deve essere decongestionata dal traffico». («La Gazzetta del Mezzogiorno» dell'11 marzo 2002);

Dott.ssa Francesca La Malfa, Presidente associazione nazionale magistrati: «sembra molto bello, considerate le caratteristiche delle sedi attuali (...) innanzitutto la loro frammentazione non è accettabile, per una corretta amministrazione della giustizia». («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 27 febbraio 2002);

Dott. Marco Dinapoli, Procuratore della Repubblica aggiunto: «quanto alla zona, sono assolutamente favorevole. Non vedo controindicazioni e si possono rispettare esigenze di sicurezza maggiori che nel centro cittadino» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 4 febbraio 2002);

Mario Loizzo, consigliere regionale DS: «La proposta è trasparente (...) guardiamo la qualità progettuale, superando gli interessi particolaristici». («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 6 marzo 2002);

Dott. Giovanni Giorgio, magistrato – P.M. della Direzione investigativa antimafia: «dal punto di vista funzionale, sarebbe una posizione logisticamente adeguata, perché si pone strategicamente al di fuori della città e del traffico urbano» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 4 febbraio 2002);

Prof. ing. Gianfranco Dioguardi, imprenditore e docente universitario: «Il mio giudizio è assolutamente positivo» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 27 febbraio 2002);

Dott.ssa Chiara Civitano, funzionario Ufficio G.I.P – G.U.P.: «l'idea di accorpare tutti i servizi giustizia non può che trovarmi d'accordo. E del resto ritengo che quella zona sia ben collegata sia alla città che alla provincia e alla regione, per la vicinanza del casello autostradale e della tangenziale» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 4 febbraio 2002);

avv. Nicola Raimondo, Comitato Avvocati Lavoristi: «La cittadella? Costruiamola, e subito». («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 5 marzo 2002);

avv. Gianni Giannini, consigliere comunale DS: «L'idea di accorpamento di tutte le strutture giudiziarie è di certo condivisibile(...)» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 6 marzo 2002);

Dott.ssa Maria Mitola, magistrato – G.I.P. : «E' auspicabile che la cittadella così concepita, con l'accorpamento di tutti gli uffici, si realizzi, perché il frazionamento delle sedi giudiziarie non giova a nessuno (...) quella zona mi appare ben collegata» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 4 febbraio 2002);

Dott. Orazio Rizzo, Presidente Associazione Giudici di Pace : «la collocazione periferica dei servizi giudiziari è una scelta felice (...) che tutti gli uffici giudiziari vengano accorpati in un'unica sede. In una cittadella. Proprio come suggerito dall'impresa parmigiana nel progetto presentato qualche settimana fa in Corte di Appello» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 18 marzo 2002);

Dott. Marco Dinapoli, Procuratore della Repubblica aggiunto : «E' evidente che l'accorpamento dei servizi giudiziari in una struttura unica, moderna ed efficiente è una delle armi più efficaci per combattere l'illegalità» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 18 maggio 2002);

Dott. Michele Emiliano, candidato sindaco al Comune di Bari, ex P.M. antimafia : «Facciamone il simbolo della rinascita cittadina» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 29 luglio 2002);

Dott. Dario Ambrosio, Segretario del Sindacato Avvocati: «accorpare tutti i servizi, ma davvero tutti i servizi della Giustizia, compresi cioè il Tribunale Amministrativo, la Corte dei Conti e le Commissioni tributarie provinciali e regionali. Altrimenti non si vola alto. A noi avvocati non preoccupa il rischio di dover »rottamare« gli studi esistenti nel centro cittadino. Ci preoccupa il fatto che in via Nazariantz gli operatori della Giustizia siano costretti a lavorare in stanze anguste e soprattutto a rischio (»La Gazzetta del Mezzogiorno« del 18 maggio 2002);

Avv. Vito Nanna, Presidente Ordine degli Avvocati di Bari: «L'Avvocatura punta a una struttura unificata, efficiente e facilmente raggiungibile dalla città e da fuori. Il progetto sembra rispondere a pieno a queste esigenze. Perciò sia la classe forense che il comitato pro-cittadella hanno dato parere favorevole alla proposta dell'azienda emiliana» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 18 maggio 2002);

avv. Vito Nanna, Presidente Ordine degli Avvocati di Bari: «Ora più che mai si mostra in tutta la sua urgenza la necessità di creare un polo giudiziario omogeneo» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 17 settembre 2002);

Avv. Stefania Ciocchetti, Presidente associazione giovani avvocati: «I giovani avvocati si lamentano da tempo della eccessiva frammentazione degli uffici giudiziari in vari quartieri della città» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 17 settembre 2002);

Sen. Ing. Roberto Castelli, Ministro della giustizia: «Se investitori privati sono disposti a finanziare l'edilizia giudiziaria la mia porta è sempre aperta» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 19 giugno 2002);

Avv. Dario Ambrosio, segretario Sindacato avvocati: «noi professionisti siamo stanchi di peregrinare fra uffici giudiziari sparsi in quartieri della città molto lontani fra loro». («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 18 maggio 2002);

avv. Vito Nanna, Presidente Ordine degli Avvocati di Bari: «L'Amministrazione Comunale deve chiaramente dire la sua sulla costruzione di un polo giudiziario o di una cittadella della giustizia (...) non ci interessa il problema, evidenziato dall'amministrazione comunale, della parcella rivendicata dai progettisti del »secondo palazzo di giustizia«, perché questo è un problema di cui risponde chi è competenza occuparsene. Certo questo non deve ostacolare la soluzione di un problema così grande» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 19 febbraio 2003);

iscritti Assindustria Bari: «in relazione alla enorme valenza sociale ed economica dell'iniziativa formulata dal gruppo Pizzarotti chiediamo al Comune e alla magistratura di portare a conclusione, in tempi brevi, ogni procedura che consenta il più rapido avvio dell'opera, la cui ricaduta sociale, economica ed occupazionale potrà essere di straordinaria rilevanza» («La Repubblica» del 21 marzo 2004);

Dott. Giacinto De Marco, Presidente della Corte di Appello di Bari: «L'idea Pizzarotti è OK» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 22 marzo 2004);

Dott. Giacinto De Marco, Presidente della Corte di Appello di Bari: «La Cittadella scelta perché conviene» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 3 aprile 2004);

On. Pino Pisicchio, candidato sindaco per il Comune di Bari: «buona politica quella che tende a decongestionare il centro cittadino senza privare i quartieri delle risorse rappresentate dalla presenza di grandi istituzioni pubbliche» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 15 aprile 2004);

Luciano Iacobellis, avvocato: «Cittadella della Giustizia un bene per tutta la comunità» («La Repubblica» del 21 aprile 2004);

Sen. Avv. Leonzio Borea, vice-Presidente della Commissione giustizia al Senato: «sarà privilegiata la possibilità di collegamento alle strutture giudiziarie e questo è un discorso che si può avviare per Bari dove abbiamo notizia di un progetto per la realizzazione di una nuova cittadella che potrà comportare una economia di spesa per il trasferimento dei detenuti» («La Gazzetta del Mezzogiorno» del 24 aprile 2004);

tale elencazione di pareri e giudizi (favorevoli alla proposta Pizzarotti) di varie personalità, espressi pubblicamente, non sono qui addotti solo per liquidare come influenti le isolate opinioni raccolte dal precisato parlamentare, ma anche e soprattutto per ribaltare il capzioso tentativo indirizzato al Ministro della giustizia consistente prima nel credere di poter creare una errata «opinione pubblica» contraria al progetto «Cittadella» e poi credere di poter così condizionare una parte della burocrazia

di vertice dello stesso Ministero al fine di impedire la realizzazione di un progetto e di una proposta oltremodo vantaggiosa sia per la città di Bari, sede del distretto di Corte di Appello, sia dell'Amministrazione della giustizia;

tale tentativo è così esasperato al punto che non rifugge dall'utilizzare lettere anonime pubblicate da un giornaleto locale che sottendono un'orchestrazione diretta da tutti i capi degli Uffici giudiziari per favorire la proposta Pizzarotti a danno del cognato del parlamentare,

si chiede di sapere:

se l'anonimo scritto di cui in premessa ad avviso del Ministro possa o meno aver generato dubbi e sospetti nei funzionari del Dipartimento Organizzazione della Giustizia, ritardando ogni decisione in merito alla «Cittadella»;

se anche il Ministro abbia potuto esaminare la documentazione di cui all'espletata «Ricerca di Mercato» e così aver potuto rilevare l'enorme differenza tra la vincente proposta Pizzarotti e l'esclusa proposta Matarrese sia con riferimento alla rispondenza tecnico-funzionale rispetto al bando pubblico sia in riferimento ai contenuti economico-finanziari;

se in particolare il Ministro abbia o meno potuto rilevare che:

mentre la proposta Pizzarotti prevede per l'erario il solo esborso di 18,5 milioni di euro (quanto cioè ad oggi è disponibile per la città di Bari) e il solo canone annuo di euro 3 milioni (pari ai canoni pagati attualmente per le varie sedi giudiziarie);

la proposta Matarrese invece presenta una dotazione di spazi assolutamente insufficienti e non rispondenti alle richieste della gara pubblica (a solo titolo di primo esempio, le sole aule presentano una carenza rispetto a quanto richiesto di oltre il 40%). Prevede altresì sia un esborso di danaro pubblico di 150 milioni di euro con fantasiose, privatistiche e illegittime modalità di pagamento a trattativa privata, sia la pretesa di ottenere dal Comune di Bari l'approvazione di una grandissima lottizzazione privata per case e ville intorno alla cittadella della Giustizia;

se, a parere del Ministro, a ritardare ogni decisione in merito all'accettazione della proposta Pizzarotti da parte del Ministero abbia contribuito anche il ricorso proposto al Tar della Puglia dalla Società Bari 2 dall'ing. Matarrese e, in tal caso, se il Ministro sappia o meno che detto ricorso è stato totalmente rigettato in ogni sua parte;

se il Ministro sia o meno a conoscenza che, in luogo di quanto asserito – vale a dire che la lettera anonima pubblicata sul giornaleto locale non è stata smentita da alcuno – è vero invece che in merito è stata sporta denuncia-querela per diffamazione e se sappia che altre denunce sono state presentate nei confronti di molti di coloro le cui affermazioni sono state riportate dal parlamentare;

se risulti al Ministro che la Soc. Bari Due, nel mentre tentava – attraverso l'impugnativa al TAR della gara – di creare sconcerto, dubbi e timori nella burocrazia del Ministero, contestualmente avviava una fitta corrispondenza con un dipartimento del Ministero onde fortificare even-

tuali dubbi e impedire la soluzione «cittadella» e che di tale corrispondenza sono rimasti all'oscuro sia il Comune di Bari che la Spa Pizzarotti;

se il Ministro, al di là dei pettegolezzi, sia stato posto a conoscenza della reale portata della prima proposta (giugno 2002) avanzata dalla soc. «Bari 2» al Comune di Bari, proposta che abusivamente utilizza il progetto del «secondo Palazzo» trasportandolo nel progetto «cittadella», dimenticando che tale progetto è del Comune di Bari che lo ha commissionato e pagato, e, quanto alla proprietà intellettuale, di altri professionisti che, guarda caso, non hanno mai nulla eccepito su tale abuso;

per quali motivi il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria non ha ancora concesso (a distanza di cinque mesi dalla conclusione della procedura concorsuale) la propria definitiva approvazione alla proposta della società Pizzarotti, individuata dalle due competenti preposte Commissioni, a seguito di procedura di evidenza pubblica, avallata e concordata fra lo stesso Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria nella citata riunione del 18/07/2002 e successive – e ora definitivamente sancita dal TAR della Puglia con sentenza n. 2163/2004, depositata in data 18/05/2004);

se tale ritardo di 5 mesi, di per sé già grave, ma addirittura gravissimo in relazione alla insostenibile situazione degli Uffici giudiziari di Bari, possa essere stato causato da azioni, scritti, comportamenti, incontri segreti e privatistici, anche presso gli Uffici del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, con rappresentanti della società BARI 2 dell'ing. Michele Matarrese, cognato del parlamentare innanzi citato e con altri individui privi di finalità di interesse pubblico, a tali anzidetti soggetti riconducibili;

se il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria sia o meno consapevole della gravità della situazione in cui versano gli uffici giudiziari di Bari e, in particolare, del fatto gravissimo che a Bari, forse unica città fra i Paesi civili, la giustizia penale è costretta ad operare all'interno di un edificio posto sotto sequestro giudiziario e se il suddetto Dipartimento sia a conoscenza delle risultanze catastrofiche delle verifiche ispettive disposte dallo stesso Ministero della giustizia, da cui emerge la totale mancanza di rispondenza alle normative di sicurezza e di igiene ambientale di tutti gli uffici giudiziari di Bari;

quali siano gli adempimenti ancora a compiersi da parte del Dipartimento della giustizia per la definitiva autorizzazione alla proposta Pizzarotti prescelta dalle competenti Commissioni intervenute e quali tempi ancora occorran, atteso che per procedure similari attuate dallo stesso Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria (come ad esempio quella relativa alla Ricerca di Mercato attuata proprio a Bari nel periodo 1999-2000 per la locazione dell'attuale sede degli Uffici Penali di via Nazarians), lo stesso Dipartimento della giustizia esprime il proprio «Nulla osta» in sole 48 ore, come si evince dagli atti della procedura e, si ribadisce, atteso che il TAR della Puglia, con sentenza n. 2163/2004, depositata in data 18/05/2004, e di cui oggi viene dato ampio risalto sugli organi di stampa, ha acclarato la piena legittimità della procedura di «Avviso di

ricerca di mercato» predisposta dal Comune di Bari, nonché la correttezza delle valutazioni della Commissione di manutenzione della Corte di Appello laddove ha ritenuto la proposta Pizzarotti «la sola idonea ed adeguata a soddisfare, in ogni sua parte, tutte le esigenze espresse dagli Uffici giudiziari della città di Bari»;

quali iniziative il Ministro della giustizia abbia attuato o intenda attuare nei confronti del Comune di Bari e della suddetta «schiera dei 7 progettisti» suddetti, in relazione ai comportamenti posti in essere dai suddetti progettisti e in relazione alla elefantia parcella da questi percepita, nella considerazione che il Comune di Bari ha anticipato tale importo in attesa di rimborso da parte dello stesso Ministero della giustizia.

(3-01612)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUCCIERO. – *Ai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che perveniva all'interrogante lettera della sig.ra P.V. in L., con la quale la stessa denunciava provvedimenti e atti illegittimi emessi, a suo dire, dal Tribunale per i minorenni di Ancona e dai servizi sociali del comune di Fermo in danno della propria famiglia, per effetto dei quali i propri figli minorenni sono stati affidati al medesimo servizio sociale e collocati in una comunità;

che, successivamente, l'interrogante riceveva dal legale dei coniugi L. gli atti giudiziari relativi alla vicenda di cui sopra, nonché copie delle denunce ed esposti rispettivamente presentati alla Procura della Repubblica di Fermo, al Ministro della giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura in cui sono descritti i seguenti fatti:

a seguito di «indagini» espletate dai servizi sociali del Comune di Fermo l'assistente sociale incaricato, D.T., riferiva di una situazione estremamente complessa dovuta allo stato di salute dei coniugi L., e conseguentemente richiedeva al Tribunale per i minorenni remissione di un decreto contenente mandato al dipartimento di salute mentale per «l'accertamento psichiatrico sulle capacità genitoriali» dei coniugi predetti, indicando espressamente, a tal fine, la persona dello psichiatra dottor A. M., responsabile Area territoriale del predetto dipartimento della AUSL 11 di Fermo;

il suddetto dottor M., a dire dei coniugi L., completava la perizia nell'arco di un'unica visita della durata di 55 minuti, arrivando però alla seguente gravissima diagnosi: «(...) i due coniugi sono totalmente concordanti nella lettura paranoide della realtà (...) senza possibilità di cura»;

esclusivamente sulla base di tale relazione il Tribunale per i minorenni di Ancona avrebbe emesso nel procedimento n. 183/2003 PP un provvedimento di affidamento dei due bambini, di anni sette e due, al servizio sociale del comune di Fermo, ed il loro collocamento presso la comunità «La casa di Max» di Ancona;

i coniugi L. avverso tale provvedimento proponevano reclamo innanzi alla Corte d'appello di Ancona e solo in data 21/2/2004 potevano ottenere la copia della suddetta relazione del dottor M., che fino a quel momento era stata secretata per ordine del Tribunale;

nel frattempo l'Azienda Sanitaria Unica Regionale di Fermo inviava al Tribunale per i minorenni una relazione contenente il progetto per i predetti minori, in cui si significava che «i minori hanno una relazione intensa con i genitori e nel momento della separazione manifestano una grande sofferenza. Ciò dimostra l'esistenza di un bisogno impellente dei bambini nei confronti dei propri genitori. I genitori, dal canto loro, si dimostrano accoglienti, affettuosi e attenti» ed ancora «(...) sulla base degli elementi osservati, fermo restando il progetto a lungo termine del reinserimento dei bambini nel nucleo familiare in condizioni di protezione, si è elaborato un progetto a breve termine che prevede i seguenti obiettivi: un riavvicinamento dei minori presso il nucleo familiare al fine di consentire incontri più frequenti con i genitori e per far riprendere loro il contatto con il contesto sociale originario. Ciò a nostro parere è importante perché favorisce una continuità dello sviluppo psico-sociale e pedagogico dei bambini. In vista di tale obiettivo è già stata contattata la comunità »*Mon-dominore*« di Fermo, via Gianmarco, che ha dato una disponibilità di massima»;

il predetto Tribunale per i minori soltanto dopo aver emesso un provvedimento gravissimo di limitazione della potestà genitoriale e soltanto dopo che i minori erano già stati allontanati dai genitori da mesi avrebbe disposto la consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento della capacità genitoriale, mentre avrebbe del tutto ignorato la predetta relazione della ASUR 11 di Fermo, seppure sottoscritta da medici specialisti;

la figlia minore della coppia durante il mese di febbraio 2004 sarebbe stata ricoverata presso l'ospedale Salesi di Ancona per broncopolmonite determinata da uno stato di deperimento organico ed in tale periodo i servizi sociali non avrebbero consentito a che i genitori visitassero la bambina durante il ricovero;

la Comunità «La casa di Max», a dire dei coniugi L., sembrerebbe rifiutarsi di provvedere al vestiario dei minori ivi ricoverati, nonostante riceva dal Comune di Fermo cospicue sovvenzioni; la figlia minore avrebbe addirittura riferito alla madre di non riuscire a nutrirsi sufficientemente presso «La casa di Max», in quanto ivi le verrebbero forniti soltanto panini e verdure,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia, accertata in tempi brevi la veridicità dei fatti suesposti, ritenga di disporre opportuna ispezione ministeriale presso il Tribunale per i minorenni di Ancona, onde verificare se la procedura giudiziale suesposta sia stata espletata nel rispetto delle regole stabilite dalla legge e soprattutto nell'ossequio del diritto di difesa delle parti, nonché tenendo conto del superiore interesse del minore;

se il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ritenga di accer-
tare a quanto ammonti la retta versata per il sostentamento di ogni minore
ricoverato presso la Comunità «La casa di Max» di Ancona e se detto isti-
tuto risponda a criteri di elevato *standard* nella gestione e cura dei minori
ivi collocati.

(4-06818)

MEDURI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che da qualche tempo il Comune di Scilla (Reggio Calabria) versa
in una situazione di grave crisi finanziaria;

che il Collegio dei revisori dei conti del Comune ha rilevato, alla
data del 31.12.2003, una passività del saldo pari a 1.128.184,78 euro, pari
a circa 422.000,00 euro in più rispetto a quello dell'anno 2002, cui vanno
aggiunti gli interessi passivi;

che, oltre al *deficit*, si registra il costo aggiuntivo per il pagamento
di un'unità lavorativa interinale per la gestione dei ruoli dei tributi;

che alla data del 31.12.2003 i ruoli relativi ai tributi per gli anni
2001 e 2002 non risultano ancora emessi, con la conseguente mancata ri-
scossione dei medesimi, nonostante il precedente esecutivo avesse regi-
strato un avanzo di bilancio di oltre 1.000.000,00 di euro;

che, con riferimento alla tassa sui rifiuti solidi urbani, in prece-
denza era stato dato incarico ad una società di accertare gli evasori, con
emissione dei ruoli suppletivi per gli anni 1998, 1999 e 2000, nonché
gli accertamenti Ici per le medesime annualità;

che risulta all'interrogante che, per il prossimo esercizio finanzia-
rio 2004, sarebbero in programma consistenti riduzioni ai trasferimenti or-
dinari dallo Stato ai Comuni;

che già dieci anni fa il Comune di Scilla, anche allora guidato dal-
l'attuale sindaco, fu portato al dissesto finanziario, le cui conseguenze si
ripercuotono ancora oggi sull'amministrazione;

che sembrerebbe che tale situazione di crisi abbia provocato la so-
spensione dei pagamenti degli stipendi degli impiegati comunali, con tutte
le conseguenze che si possono immaginare, oltre ad un già evidente ab-
bandono del territorio comunale;

che da notizie assunte dall'interrogante si è appreso che alcuni *dos-
sier* relativi alla situazione descritta sarebbero stati inoltrati alla sezione
calabrese della Corte dei conti, al Prefetto di Reggio Calabria e alla Pro-
cura della Repubblica, nella totale, strana assenza delle forze di opposi-
zione consiliare,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in pre-
messa;

se non ritenga di assumere urgenti iniziative volte a sanare la situa-
zione di crisi determinatasi nel Comune di Scilla, al fine di evitare ulte-
riori, gravi ripercussioni sull'amministrazione.

(4-06819)

MEDURI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che in data 15.12.2000 il Ministero della difesa ha bandito un concorso pubblico per 504 collaboratori amministrativi presso il medesimo Dicastero;

che in data 13 novembre 2003 si è costituito il «Comitato vincitoridife», con lo scopo statutario di porre in essere ogni iniziativa lecita per garantire l'assunzione dei vincitori del predetto concorso;

che nonostante le graduatorie siano state approvate in data 27.12.2002 ad oggi i vincitori non sono stati ancora nominati in ruolo presso il Ministero;

che il blocco delle assunzioni, riproposto per tre anni consecutivi dalle leggi finanziarie succedutesi, pur giustificato da esigenze di contenimento della spesa pubblica, ha generato nei vincitori del concorso e nelle loro famiglie un profondo senso di sfiducia, con conseguente ripercussione sull'efficienza, l'efficacia e il buon andamento dell'Amministrazione difesa, costretta ad operare in condizioni di carenza di organico;

che nei giorni scorsi l'onorevole Ramponi ha posto il problema in Commissione difesa alla Camera dei deputati, che ha approvato una risoluzione (n. 7-00374) con la quale si impegna il Governo all'assunzione di gran parte dei vincitori dei concorsi alla difesa per l'anno 2004, sulla base della deroga prevista dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004);

che l'articolo 3 della legge citata, al comma 55, stabilisce che, nell'ambito della procedura di autorizzazione alle assunzioni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, in deroga al divieto di assumere dipendenti pubblici a tempo indeterminato stabilito dal comma 53 dello stesso articolo, deve essere valutata prioritariamente l'immissione in servizio del personale addetto a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali e alla difesa nazionale;

che lo stesso comma stabilisce altresì la valutazione prioritaria dell'immissione in servizio dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003;

che l'articolo 34, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), stabilisce, in relazione alla medesima procedura di autorizzazione alle assunzioni, per l'anno 2003, la valutazione primaria dell'immissione in servizio dei vincitori di concorsi espletati alla data del 31 dicembre 2002;

che, come si evince dal combinato disposto degli articoli citati, si tratta di norme che possiedono campo di applicazione ed efficacia temporale differenti: una è riferita al 2003, l'altra al 2004. Tuttavia è altrettanto evidente che se la prioritaria urgenza di assumere il personale vincitore di concorsi espletati al 31 dicembre 2002 sussisteva, per il legislatore, per l'anno 2003, a maggior ragione tale prioritaria urgenza, legislativamente valutata, deve ritenersi sussistente per il 2004;

che giova, inoltre, sottolineare che il comma 54 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) prevede, ai fini suesposti, la costituzione di un apposito fondo nello stato di previsione

della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005;

che la condizione di carenza di organico nella quale opera il Ministero della difesa è perfettamente riconducibile alla fattispecie legislativa in presenza della quale la norma consente di derogare al blocco delle assunzioni pubbliche;

che tale carenza di organico concerne in particolar modo le qualifiche medio-alte relative all'area C, per le quali il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 1998 prevede un organico complessivo di 4.604 unità a fronte delle 2.561 attualmente in servizio;

che nell'area C1 sono attualmente presenti 260 collaboratori amministrativi e 530 collaboratori contabili, per un totale di 790 unità su 1.863 che sarebbero necessarie,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i tempi di emanazione dei decreti per le assunzioni in deroga previste dalla legge finanziaria per il 2004;

se non si ritenga di assumere iniziative volte a sanare tale incresciosa situazione.

(4-06820)

MUZIO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nel Comune di San Giorio di Susa (Torino), in occasione delle prossime elezioni amministrative, è stata presentata una lista denominata «Fascismo e libertà», contraddistinta da un simbolo circolare nero raffigurante al centro un fascio littorio con l'iscrizione fascismo e libertà;

il movimento che ha presentato questo simbolo si è definito, nel quotidiano «Luna Nuova» del 18 maggio 2004, «autenticamente fascista», e nel proprio sito Internet, composto da un fondo nero e fasci littori e caratteri gotici, compare una frase nota di Benito Mussolini: «dovete sopravvivere e mantenere nel cuore la fede. Il mondo me scomparso avrà bisogno ancora dell'idea che è stata e sarà la più audace, la più originale e la più mediterranea ed europea delle idee. La storia mi darà ragione»;

il candidato a Sindaco del movimento «Fascismo e libertà» per il Comune di San Giorio di Susa, sempre nel quotidiano «Luna Nuova» del 18 maggio 2004, ha dichiarato: «il fascismo rappresenta la soluzione ai problemi di questo Paese»;

«Fascismo e libertà» ha presentato liste in un paese delle valli di Lanzo, in due comuni del Pinerolese e in alcuni comuni dell'Astigiano, dove esiste anche la sede regionale del movimento;

l'articolo 12 delle disposizioni transitorie della Costituzione italiana dispone che è «vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista»,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti del movimento «Fascismo e libertà», affinché il principio costituzionale sopra citato possa essere ristabilito.

(4-06821)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

già in precedenza sono state presentate dagli interroganti interrogazioni, restate senza risposta, relative ai *raid* israeliani su Gaza che hanno comportato centinaia di vittime, tra cui molti bambini, e per giunta mentre si intravedeva la ripresa di un dialogo sul problema della sicurezza fra «esponenti ufficiali di Israele e dell’Autorità palestinese»;

ieri la cosiddetta «operazione arcobaleno», uno dei più massicci *raid* israeliani dall’epoca della guerra dei sei giorni, ha provocato ancora la morte di 19 persone colpite dal fuoco israeliano, inclusi due fratelli di 15 e 13 anni saliti sul tetto della propria abitazione per nutrire i loro piccioni;

Javier Solana, responsabile degli affari esteri per l’Unione europea, ha condannato con forza l’operazione;

Amnesty International ha presentato un rapporto in cui si configura contro Israele l’accusa di «crimini di guerra» per la sistematica distruzione di tremila case palestinesi dal settembre 2000 in poi,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale atteggiamento il Governo intenda assumere di fronte a questi ingiustificabili atti di repressione, in cui si continuano ad utilizzare missili contro edifici residenziali che provocano tante vittime tra la popolazione civile e soprattutto bambini;

quali iniziative il Governo intenda promuovere e sollecitare – anche a livello europeo e internazionale – per porre fine ai massacri che finiscono per alimentare solo la collera e il terrorismo, con le inevitabili sanguinose risposte dei movimenti più estremisti, e per intraprendere, in una situazione che va sempre più deteriorandosi, i necessari passi per la ripresa indispensabile del negoziato di pace.

(4-06822)

NIEDDU. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

la situazione della cartiera di Arbatax e le prospettive di ripresa dell’attività produttiva appaiono quanto mai gravi;

lo stabilimento di Arbatax è la realtà produttiva più importante del territorio dell’Ogliastra ed una delle più significative dell’intera Sardegna;

il rischio del venir meno dei posti di lavoro della cartiera aggraverebbe ulteriormente le condizioni di disagio economico e sociale di un territorio già debole,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo al riguardo e se non ritenga di convocare urgentemente un apposito incontro presso il Dicastero delle attività produttive alla presenza della Regione Sardegna e di tutti i soggetti sociali ed imprenditoriali coinvolti nella vicenda.

(4-06823)

SODANO Calogero. – *Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.* – (Già 3-00847)

(4-06824)

BASSANINI, MODICA, VILLONE. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – Per sapere se sia a conoscenza:

del fatto che il senatore Learco Saporito, al fine di perseguire un interesse di natura strettamente personale, quale quello all'acquisizione dell'idoneità a svolgere le funzioni di professore universitario di prima fascia, interesse di per sé assolutamente legittimo, ha tuttavia compiuto atti e tenuto comportamenti che possono apparire incompatibili con la propria attuale carica di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare con la delega al medesimo delle «funzioni inerenti alle iniziative normative di riforma delle magistrature amministrativa e contabile e dell'Avvocatura generale dello Stato, nonché dell'organizzazione e del funzionamento dei relativi organi di autogoverno»;

del fatto che detti atti e comportamenti derivano dall'esito, sfavorevole al sen. Saporito, della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare NO9X (Istituzioni di diritto pubblico) indetta dall'Università degli studi di Teramo con il decreto rettoriale del 26.9.2000, n. 872/P;

del fatto che il sen. Saporito, che già si è visto respingere il ricorso proposto contro l'esito di questa procedura con una sentenza del T.A.R. dell'Abruzzo, ha poi impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, e che la questione è ora sottoposta per la decisione all'adunanza plenaria del Consiglio di Stato;

del fatto che l'Avvocatura dello Stato, per legge difensore istituzionale nel caso specifico dell'Università di Teramo, ha assunto un atteggiamento tale da costringere il Rettore di quell'Università ad affidare la difesa del suo ateneo ad un avvocato del libero foro, così da lasciare sorgere il sospetto del timore di una posizione strumentale dell'Avvocatura a favore del sen. Saporito quale parte ricorrente;

del fatto che il sen. Saporito pochi giorni or sono, nell'ulteriore tentativo di procrastinare nel tempo la decisione finale dell'Adunanza plenaria, ha contestato, impugnandoli dinanzi al T.A.R. del Lazio, gli atti mediante i quali il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha fissato i criteri di composizione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e poi deliberato tale composizione per l'anno 2004, con un ricorso contro, tra gli altri, la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio di Stato;

del fatto che una simile impugnazione, rivolgendosi in generale a contestare la composizione del massimo organo giurisdizionale amministrativo, tende a scardinare non solo il giudice del processo in cui il sen. Saporito è parte ma anche, evidentemente, tutti gli altri processi attualmente affidati alla decisione dell'Adunanza plenaria, con effetti destabilizzanti per l'esercizio della funzione giurisdizionale amministrativa nella sua più alta espressione;

del fatto che un comportamento del genere, oltre a configurarsi come assolutamente anomalo sul piano strettamente giuridico, perché diretto a contestare la composizione del proprio giudice naturale al di fuori

del giudizio, risulta altresì carico di gravissime implicazioni dal punto di vista politico-istituzionale, puntando a far dubitare non solo della legittimità dell'operato del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, ma anche della legittimità dell'operato della stessa Adunanza Plenaria che, nella composizione contestata pretestuosamente dal sen. Saporito, ha già emesso numerose pronunzie;

del fatto che il sen. Saporito, in altri termini, da una parte è chiamato in forza della delega affidatagli quale Sottosegretario di Stato a svolgere le delicatissime funzioni inerenti alle iniziative normative di riforma della magistratura amministrativa, nonché dell'organizzazione e del funzionamento del relativo organo di autogoverno, e dall'altra, per perseguire uno scopo esclusivamente personale non esita ad attaccare lo stesso organo di autogoverno della giustizia amministrativa, e lo stesso supremo organo giurisdizionale amministrativo, mirando a delegittimarne il ruolo ed a comprometterne il prestigio,

si chiede di conoscere altresì quali valutazioni dia il Ministro per la funzione pubblica dei fatti e dei comportamenti sopra richiamati e quali iniziative intenda eventualmente assumere in relazione ai medesimi.

(4-06825)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-01612, dei senatori Bucciero e Antonino Caruso, sugli uffici giudiziari della città di Bari.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 608ª seduta pubblica del 19 maggio 2004, nell'intervento del senatore Valditara, a pagina 122, alla prima riga del terzo capoverso, in luogo di: «situazione» deve leggersi: «soluzione».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 609ª seduta pubblica del 19 maggio 2004, nell'intervento del senatore Basso, a pagina 76, alla prima riga del secondo capoverso, in luogo di: «perprime» deve leggersi: «perplime».

